Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO n. 695

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 28 febbraio 2017

INDICE

Commissioni congiunte

14ª (Politiche dell'Unione europea-Senato) e XIV (Politiche dell'Unione europea-Camera):

Uffici di Presidenza (Riunione n. 5) . . . . . *Pag.* 5

Commissioni riunite

1ª (Affari costituzionali) e 2ª (Giustizia):

Uffici di Presidenza (Riunione n. 7) . . . . . *Pag.* 6

Plenaria . . . . . » 6

6ª (Finanze e tesoro) e 10ª (Industria, commercio, turismo):

Uffici di Presidenza (Riunione n. 8) . . . . . » 15

10ª (Industria, commercio, turismo) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):

Plenaria . . . . . » 16

Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali:

Sottocommissione per i pareri . . . . . *Pag.* 20

Plenaria . . . . . » 23

5ª - Bilancio:

Plenaria . . . . . » 28

6ª - Finanze e tesoro:

Plenaria . . . . . » 45

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e popolare: ALA-SCCLP; Area Popolare (Ncd-Centristi per l'Europa): AP (Ncd-CpE); Articolo 1 – Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. – Movimento politico Libertas, Riscossa Italia): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

7ª - Istruzione:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 322) . . . . . *Pag.* 51
Plenaria . . . . . » 51

8ª - Lavori pubblici, comunicazioni:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 164) . . . . . » 57
Plenaria . . . . . » 57

9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare:

Plenaria . . . . . » 67

10ª - Industria, commercio, turismo:

Plenaria . . . . . » 70

11ª - Lavoro:

Plenaria . . . . . » 74

12ª - Igiene e sanità:

Plenaria . . . . . » 80
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 239) . . . . . » 82

13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 223) . . . . . » 83
Sottocommissione per i pareri . . . . . » 83

14ª - Politiche dell'Unione europea:

Sottocommissione per i pareri (fase discendente) . » 85

Commissione straordinaria

Per la tutela e la promozione dei diritti umani:

Plenaria . . . . . *Pag.* 86

Commissioni bicamerali

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

Comitato lotta alla criminalità mafiosa . . . . . *Pag.* 90

Per l'infanzia e l'adolescenza:

Plenaria . . . . . » 91

Per la sicurezza della Repubblica:

Plenaria . . . . . » 92

Per la semplificazione:

Plenaria . . . . . » 93

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince:
Plenaria . . . . . *Pag.* 95

COMMISSIONI CONGIUNTE

14ª (Politiche dell'Unione europea)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

XIV (Politiche dell'Unione europea)

della Camera dei deputati

Martedì 28 febbraio 2017

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 5

Presidenza del Presidente della 14ª Commissione del Senato
CHITI

Orario: dalle ore 14 alle ore 15

AUDIZIONE DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CON DELEGA ALLE POLITICHE E AGLI AFFARI EUROPEI, SANDRO GOZI, SULLE PRIORITÀ DELL'UNIONE EUROPEA PER IL 2017 (PROGRAMMA DI LAVORO DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER IL 2017 E RELAZIONE PROGRAMMATICA PER IL 2017 SULLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALL'UNIONE EUROPEA)

COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali)

2ª (Giustizia)

Martedì 28 febbraio 2017

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 7

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione
D'ASCOLA

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,20

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

29ª Seduta

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione
D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Manzione.

La seduta inizia alle ore 14,25.

IN SEDE REFERENTE

(2705) ***Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale***
(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore CUCCA *(PD)*, illustra per le parti di competenza della Commissione giustizia il decreto-legge in titolo recante misure in materia di protezione internazionale e, più in generale, per il contrasto dell'immigrazione illegale. In via preliminare sottolinea che il provvedimento in esame riveste un'importanza centrale per la definizione di alcune problematiche connesse al fenomeno dell'immigrazione che, come è noto, ha assunto proporzioni sempre più rilevanti negli ultimi anni.

Per quanto concerne le disposizioni di diretta competenza della Commissione giustizia si sofferma, in primo luogo, sugli articoli da 1 a 5, i quali istituiscono e disciplinano le sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Più nel dettaglio l'articolo 1 prevede l'istituzione di tali sezioni presso i tribunali ordinari di Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Lecce, Milano, Palermo, Roma, Napoli, Torino e Venezia. Tali 14 sezioni sono composte da magistrati già in servizio, scelti in quanto dotati di specifiche competenze in materia di immigrazione. A tale riguardo preannuncia che diverse obiezioni sono già state sollevate in ordine alla individuazione delle sedi delle predette sezioni specializzate.

L'articolo 2, per la formazione dei magistrati che intendono acquisire una particolare specializzazione in materia, prevede l'organizzazione da parte della Scuola superiore della magistratura, in collaborazione con l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, e con l'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati, di appositi corsi. Tali corsi prevedono specifiche sessioni dedicate alla valutazione delle prove, ivi incluse le tecniche di svolgimento del colloquio. La disposizione prevede inoltre determinati requisiti considerati titolo preferenziale ai fini dell'assegnazione alle sezioni specializzate. E' valutata altresì positivamente la conoscenza della lingua inglese. Inoltre al fine di assicurare una formazione continua dei magistrati addetti alle sezioni si prevede che, nei tre anni successivi all'assegnazione alla sezione specializzata, gli stessi devono partecipare almeno una volta l'anno a sessioni di formazione professionale e negli anni successivi hanno l'obbligo di partecipare, almeno una volta ogni biennio, ad un corso di aggiornamento professionale. Infine l'articolo demanda a successive delibere del Consiglio Superiore della Magistratura l'organizzazione delle sezioni specializzate e la determinazione delle modalità con cui è assicurato annualmente, lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi applicative tra i presidenti delle sezioni specializzate.

L'articolo 3 individua la competenza per materia delle istituende sezioni specializzate. Il relatore per la Commissione giustizia rileva prelimi-

narmente come presso le sezioni specializzate sia accentrata la competenza per i procedimenti in materia migratoria rientranti nella giurisdizione ordinaria e di competenza del tribunale, senza quindi che venga toccato da un lato il riparto tra la giurisdizione ordinaria e quella amministrativa e dall'altro le competenze spettanti al giudice di pace.

Le sezioni specializzate sono competenti quindi per le controversie in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno in favore di cittadini dell'Unione europea e loro familiari; per le controversie in materia di allontanamento di cittadini dell'Unione europea e loro familiari; per le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale, per i procedimenti per la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale; per le controversie in materia di riconoscimento della protezione umanitaria; per le controversie in materia di diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché relativa agli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare. Esse sono altresì competenti, per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia; per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con i procedimenti sopra indicati. In proposito il relatore ritiene opportuna una valutazione circa l'estensione della competenza anche alle cause e ai procedimenti connessi, la quale potrebbe comportare un eccessivo aggravio nel carico dei lavori delle sezioni specializzate.

In deroga a quanto previsto dall'articolo 50-*bis*, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, 3) – il quale prevede che, nelle cause devolute alle sezioni specializzate, il tribunale giudichi in composizione collegiale – si prevede poi che nelle controversie di competenza delle sezioni specializzate il tribunale giudica in composizione monocratica.

L'articolo 4 fissa un particolare regime per la determinazione della competenza per territorio delle istituende sezioni, a seconda: del luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato; del luogo in cui ha sede la struttura di accoglienza governativa o del sistema di protezione ovvero il centro di identificazione ed espulsione in cui è presente il ricorrente; del luogo in cui il richiedente ha la dimora. Più in particolare l'articolo individua la competenza della sezione specializzata a seconda del territorio regionale/provinciale nel quale ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato. Nel caso di ricorrenti presenti in una struttura di accoglienza governativa o in una struttura del sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati ovvero trattenuti in un centro di identificazione ed espulsione si applicano le regole sulla competenza territoriale avendo riguardo al luogo in cui la struttura o il centro ha sede. Per l'assegnazione dei procedimenti di convalida delle misure di espulsione la competenza territoriale è determinata avendo riguardo al luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento soggetto a convalida. Infine, con riguardo alle controversie in materia di

accertamento dello stato di apolidia, ai fini della competenza territoriale rileva il luogo in cui l'attore ha la dimora.

L'articolo 5, infine, con riguardo alle materie di competenza delle istituende sezioni, attribuisce ai Presidenti delle sezioni specializzate le competenze riservate dalla legge al Presidente del tribunale.

Di indubbio rilievo per la Commissione giustizia è poi quanto previsto dall'articolo 6, comma 1 lettera *g)*, nella parte in cui riscrive la disciplina delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale, inserendo nel decreto legislativo n. 25 del 2008 il nuovo articolo 35-*bis*. Tali controversie in base all'articolo 19 del decreto legislativo n. 150 – abrogato dall'articolo 7 del decreto-legge – erano decise con rito sommario di cognizione. Il decreto-legge prevede invece per tali controversie l'applicazione del rito camerale a contraddittorio scritto e a udienza eventuale. Tale scelta, come si evince dalla relazione illustrativa del Governo, si giustificherebbe sulla base dei dati statistici i quali mostrano «una durata dei procedimenti in materia non ancora in linea con gli standard europei e non compatibile con le ragioni d'urgenza che sottendono questa materia». Per quanto concerne più nel dettaglio la procedura camerale, la disposizione prevede che il giudice decida anche sulla base delle informazioni relative alla situazione socio-politico – economica del Paese di provenienza, elaborate e aggiornate dalla Commissione nazionale per il diritto d'asilo; che l'udienza per la comparizione delle parti sia fissata esclusivamente ove ricorrano determinate circostanze e che il contraddittorio inteso come intervento dialettico delle parti nel corso del giudizio sia garantito per iscritto attraverso il deposito di note difensive da parte del ricorrente.

Con riguardo alla compatibilità costituzionale del rito camerale anche in relazione a controversie coinvolgenti la titolarità dei diritti soggettivi, la relazione illustrativa richiama la sentenza n. 103 del 1985 (che a ben vedere riguardava l'applicazione del rito camerale alle controversie relative al subingresso all'assegnatario dell'unità poderale che fosse deceduto) e l'ordinanza n. 35 del 2002 della Corte costituzionale (con la quale la Consulta ha ritenuto non fondata la questione di costituzionalità sollevata con riguardo all'applicazione del rito camerale ai procedimenti per l'impugnazione dei provvedimenti di trattenimento presso un centro di permanenza temporanea e assistenza disposto dal questore). Il relatore pone la questione se, da un lato, la discrezionalità riconosciuta al giudice nell'acquisizione di informazioni e, dall'altro, le modalità di attuazione del contraddittorio possano consentire di definire piena la cognizione e rispettato il diritto di difesa.

Con riguardo alla pubblicità/oralità dell'udienza nella relazione illustrativa si rileva poi come secondo la giurisprudenza della Corte EDU nelle procedure per il riconoscimento dell'asilo e del soggiorno dello straniero non devono essere osservate le garanzie previste dall'articolo 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (Sentenza n. 39652/98 caso Maaouia v. France). In particolare la relazione del Governo rinvia alle interpretazioni dell'articolo 6 CEDU operate dalla Corte di Strasburgo nei

casi Döry v. Sweden (causa n. 28394 del 1995) e Miller v. Sweden (causa n. 55853 del 2000) – (si tratta di casi che, però, non riguardavano la materia migratoria) per la quale l'udienza orale può non avere luogo quando sussistono circostanze eccezionali. Secondo il giudice europeo «l'obbligo di tenere una udienza pubblica non è assoluto. Così, l'udienza può non tenersi, se una parte inequivocabilmente rinuncia a tale diritto o non sono ravvisabili questioni di pubblico interesse che rendono necessaria l'udienza stessa».

Tornando alla procedura, il decreto con il quale il Tribunale deve decidere entro quattro mesi dalla presentazione del ricorso, non è reclamabile, ma esclusivamente ricorribile per Cassazione entro il termine di giorni trenta, che decorre dalla comunicazione del decreto a cura della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita.

La scelta legislativa in favore di un unico grado di merito sarebbe poi giustificata – come si legge nella relazione illustrativa – dalla circostanza per cui «i flussi dei procedimenti di protezione internazionale attualmente registrati presso le corti d'appello sono tali da non consentire la costituzione di sezioni specializzate presso il giudice di secondo grado». Sempre nella relazione illustrativa si osserva come la mancata previsione di un secondo grado di merito sia comunque «pienamente compatibile con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea». In proposito è ricordata la sentenza resa nella causa Samba Diouf (C-69/10). In tale occasione la Corte ha rilevato che il diritto ad un ricorso effettivo ai sensi della legislazione europea non dà diritto ad un certo numero di gradi di giudizio. Il principio della tutela giurisdizionale effettiva attribuirebbe quindi al singolo il diritto di adire un giudice, e non il diritto a più gradi di giudizio.

Tale scelta peraltro risulterebbe compatibile con la Costituzione: infatti secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale il doppio grado di giurisdizione in materia civile non sembra trovare copertura costituzionale. In proposito, da ultimo con l'ordinanza 12 luglio 2013 n. 190, la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 29 e 34, comma 37, del decreto legislativo n. 150 del 2011 rispetto agli articoli 3, 24, commi 1 e 2, e 111, comma 1, e 77, comma 1, della Costituzione in quanto « la garanzia del doppio grado di giudizio non gode, di per sé, di una copertura costituzionale, sicché non appare fondato il dubbio prospettato dalle odierne ordinanze relativo a una compressione del diritto di difesa conseguente al fatto che la pronuncia emessa in primo grado dalla Corte d'appello può essere impugnata solo con il ricorso per cassazione?».

L'articolo 7, poi, conseguentemente all'istituzione delle nuove sezioni specializzate, reca puntuali modifiche di coordinamento al decreto legislativo n. 150 del 2011, con il quale erano stati ridotti e semplificati i procedimenti civili di cognizione (devolvendo in linea generale al rito sommario di cognizione tutte le controversie in materia migratoria).

L'articolo 10 apporta modifiche all'articolo 20-*ter* del decreto legislativo n. 30 del 2007, recante attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa

al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Più in particolare, la disposizione attribuisce la competenza in materia di convalida dei provvedimenti di allontanamento al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. La disposizione aggiunge inoltre all'articolo 20-*ter* ulteriori disposizioni relative all'udienza di convalida. In particolare, si prevede che quando l'interessato è trattenuto in un centro di identificazione ed espulsione la sua partecipazione all'udienza per la convalida avviene, ove possibile, a distanza, mediante un collegamento audiovisivo, tra l'aula d'udienza e il centro. È comunque sempre consentito al difensore, o a un suo sostituto, di essere presente nel luogo ove si trova il richiedente.

L'articolo 11 attribuisce al Consiglio superiore della Magistratura il compito di predisporre un piano straordinario di applicazioni extradistrettuali, in deroga alle disposizioni in materia di applicazione dei magistrati, di cui agli articoli 110 e seguenti dell'Ordinamento giudiziario di cui al Regio decreto n. 12 del 1941. A tale fine il Consiglio superiore della Magistratura procede all'individuazione degli uffici giudiziari, sedi delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, interessati dal maggiore incremento dei suddetti procedimenti e del numero dei magistrati da applicare, fino a un massimo di venti unità, e stabilisce secondo criteri di urgenza le modalità per la procedura di interpello e la sua definizione. In questi casi, l'applicazione ha durata di diciotto mesi, rinnovabile per un periodo non superiore a ulteriori sei mesi. Il magistrato applicato ha diritto, ai fini di futuri trasferimenti, a un punteggio di anzianità aggiuntivo pari a 0,10 per ogni otto settimane di effettivo esercizio di funzioni oltre alla misura del 50 per cento dell'indennità spettante in caso di trasferimento d'ufficio ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 133 del 1998. Per la copertura degli oneri il decreto-legge prevede uno stanziamento di euro 391.209 per l'anno 2017, di euro 521.612 per l'anno 2018 e di euro 130.403 per l'anno 2019.

Il relatore MANCUSO *(AP (Ncd-CpE))*, relatore per la Commissione affari costituzionali, riferisce sulle parti di competenza del disegno di legge in esame.

Nell'ambito del Capo II, l'articolo 6 del decreto legge in titolo apporta alcune modifiche al decreto legislativo n. 25 del 2008, che disciplina le procedure per il riconoscimento e la revoca dello *status* di rifugiato. Nello specifico si individuano modalità di notifica più celeri per gli atti e i provvedimenti delle commissioni territoriali di riconoscimento della protezione internazionale; inoltre, si stabilisce con certezza il momento in cui si perfeziona la notifica nei casi in cui il richiedente si renda irreperibile. Il medesimo articolo dispone anche in merito al colloquio personale del richiedente presso la commissione nazionale o le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, introducendo una nuova disciplina in materia di verbalizzazione.

L'articolo 8 modifica il decreto legislativo n. 142 del 2015, recante norme in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. In particolare, si stabilisce che anche il richiedente protezione internazionale in attesa dell'esecuzione di un provvedimento di respingimento sia trattenuto nel centro, quando vi siano fondati motivi per ritenere che la domanda sia stata presentata con intento dilatorio, analogamente a quanto già previsto per il richiedente destinatario di un provvedimento di espulsione. Inoltre, si prevede che la partecipazione del richiedente asilo ai procedimenti di convalida dei provvedimenti di trattenimento nei centri di permanenza per i rimpatri abbia luogo mediante collegamento audiovisivo. Infine, l'ultima delle novelle recate dall'articolo 8 introduce prospettive di impiego di richiedenti protezione internazionale in attività di utilità sociale.

L'articolo 9 modifica il testo unico in materia di immigrazione, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, con disposizioni riguardanti il regime di annotazione dello *status* di protezione internazionale sui permessi di soggiorno dell'Unione europea per soggiornanti di lungo periodo e il regime di allontanamento dei lungo soggiornanti e dei loro familiari, quando costoro abbiano ottenuto la protezione internazionale in uno Stato membro diverso dall'Italia. La norma appare necessaria per la chiusura della procedura di infrazione con in cui la Commissione europea ha contestato il mancato recepimento della direttiva 2011/51/UE. Ulteriori novelle al testo unico dell'immigrazione riguardano le modalità e la tempistica relative alla domanda di ricongiungimento familiare.

L'articolo 12 reca disposizioni volte a potenziare la funzionalità degli organismi amministrativi deputati all'esame delle domande di protezione internazionale, attraverso l'assunzione di personale altamente qualificato, da impiegare a titolo continuativo ed esclusivo presso le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e la commissione nazionale per il diritto di asilo.

L'articolo 13 prevede l'assunzione di funzionari della professionalità giuridico-pedagogica, di servizio sociale e di mediatore culturale per sostenere interventi educativi, nonché programmi di inserimento lavorativo, e al fine di consentire il pieno espletamento delle nuove funzioni assegnate al Dipartimento per la giustizia minorile in materia di esecuzione penale esterna e di messa alla prova.

Con l'articolo 14, si incrementa di 10 unità il contingente di personale locale delle sedi diplomatiche e consolari nel continente africano, per potenziare la rete diplomatica e consolare in relazione alle accresciute esigenze derivanti dall'emergenza in materia di immigrazione.

Il Capo III, che comprende gli articoli da 15 a 19, reca disposizioni volte a garantire le operazioni di identificazione dei cittadini stranieri, con particolare riguardo al rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico, nonché l'effettività dei provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale dei cittadini stranieri che non hanno diritto a soggiornarvi.

In particolare, l'articolo 15 modifica il testo unico in materia di immigrazione, individuando nel direttore della Direzione centrale della Poli-

zia di prevenzione del Ministero dell'interno l'autorità amministrativa competente ad adottare la decisione di inserire nel sistema di informazione Schengen una segnalazione effettuata al fine di rifiutare l'ingresso nel territorio nazionale di un cittadino straniero, nei confronti del quale esistano fondati sospetti che abbia commesso un reato grave o indizi che abbia intenzione di commetterlo nel territorio di uno Stato membro. La disposizione prevede che la decisione sia adottata su parere del Comitato di analisi strategica antiterrorismo. L'eventuale contenzioso relativo a tali decisioni è attribuito alla competenza funzionale del TAR del Lazio, in considerazione della omogeneità con i ricorsi avverso i provvedimenti di espulsione di cittadini stranieri per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, già attribuiti alla competenza del medesimo TAR.

L'articolo 16 dispone l'applicazione del rito abbreviato nei giudizi aventi ad oggetto le controversie relative ai provvedimenti di espulsione dello straniero adottati dal Ministro dell'interno per motivi di ordine pubblico e di sicurezza nazionale e di quelli per motivi di prevenzione del terrorismo adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge n. 144 del 2005.

L'articolo 17 reca disposizioni per l'identificazione dei cittadini stranieri irregolari rintracciati sul territorio nazionale o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare. Nello specifico, si prevede che lo straniero venga condotto in appositi «punti di crisi» presso i centri di prima accoglienza, e che qui sia sottoposto a rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico. Al contempo, lo straniero riceve informazioni sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell'Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito. Il rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico può essere effettuato anche nei centri dislocati lungo la frontiera marittima delle coste pugliesi, che furono previsti dal decreto-legge n. 451 del 1995.

Il reiterato rifiuto dello straniero di sottoporsi al rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico costituisce rischio di fuga, ai fini del trattenimento presso un centro di identificazione ed espulsione. Il trattenimento – da disporsi da parte del questore, caso per caso – ha efficacia massima di trenta giorni, ed avviene con le garanzie giurisdizionali previste dal testo unico, ossia la comunicazione e la convalida da parte dell'autorità giudiziaria, l'assistenza del difensore alla relativa udienza e l'accesso al gratuito patrocinio. Qualora il trattenimento sia disposto nei confronti di un richiedente protezione internazionale, competente per la convalida è il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.

Con l'articolo 18 si modifica il testo unico in materia di immigrazione al fine di regolamentare il sistema informativo automatizzato, gestito dal Dipartimento della pubblica sicurezza, nell'ambito delle attività di contrasto dell'immigrazione irregolare, e di assicurare la gestione e il monitoraggio con modalità informatiche dei procedimenti amministrativi riguardanti le posizioni di ingresso e soggiorno irregolare. Al fine di rea-

lizzare un più elevato livello di condivisione delle informazioni relative a ciascuno straniero, la norma prevede l'interconnessione con le pertinenti banche dati delle Forze di polizia, nonché con il Sistema per la gestione dell'accoglienza (SGA) istituito presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, che sarà in grado di tracciare il percorso del cittadino straniero in Italia, dal suo ingresso nel territorio fino al termine del processo di prima accoglienza, concluso con l'ottenimento dello *status* di protezione internazionale e l'attivazione per il tramite del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) del processo di integrazione sociale, ovvero con la sua espulsione dal territorio o, infine, con il suo trasferimento in un altro Stato membro dell'Unione europea.

L'articolo 19 contiene alcune disposizioni finalizzate a garantire l'effettività dei provvedimenti di espulsione. In particolare, è previsto che il termine massimo di permanenza nei centri – che assumono la nuova denominazione di «centri di permanenza per il rimpatrio» – nei confronti dello straniero già detenuto per almeno 90 giorni presso strutture carcerarie, che è attualmente di 30 giorni, possa essere prorogato di ulteriori 15 giorni. Nei casi di cui ai commi 1 e 5 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, quando non è possibile effettuare il rimpatrio, l'autorità giudiziaria può ripristinare lo stato di detenzione, per il tempo strettamente necessario all'esecuzione del provvedimento di espulsione. Si prevede, inoltre, il potenziamento dei centri di permanenza per il rimpatrio, in modo da garantirne una distribuzione omogenea sul territorio nazionale, al fine di superare le problematiche connesse alle ridotte capacità ricettive delle suddette strutture, il cui numero risulta esiguo rispetto alle esigenze connesse agli attuali flussi migratori.

Il Capo IV comprende gli articoli da 20 a 23. In particolare, l'articolo 20 prevede che il Governo riferisca al Parlamento per i primi tre anni dopo l'entrata in vigore del decreto legge in titolo sullo stato di attuazione delle nuove norme; l'articolo 21 reca disposizioni transitorie, mentre l'articolo 22 prevede la copertura finanziaria. Infine, l'articolo 23 dispone in ordine all'entrata in vigore del provvedimento.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.

COMMISSIONI 6ª e 10ª RIUNITE

6ª (Finanze e tesoro)

10ª (Industria, commercio e turismo)

Martedì 28 febbraio 2017

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 8

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione
MUCCHETTI

Orario: dalle ore 14,20 alle ore 15,10

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2526 (MISURE IN MATERIA FISCALE PER LA CONCORRENZA NELL'ECONOMIA DIGITALE)

COMMISSIONI 10ª e 13ª RIUNITE

10ª (Industria, commercio, turismo)

13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Martedì 28 febbraio 2017

Plenaria

75ª Seduta

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione
MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

(2582) ***Disposizioni in materia di composizione dei prodotti cosmetici e disciplina del marchio italiano di qualità ecologica***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Abrignani; Realacci ed altri

(Esame e rinvio)

La senatrice PELINO *(FI-PdL XVII)*, relatrice per la 10ª Commissione, illustra il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, recante norme in materia di composizione dei prodotti cosmetici e disciplina del marchio italiano di qualità ecologica.

L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione del provvedimento, riferito ai prodotti cosmetici individuati ai sensi del Regolamento (CE) 30 novembre 2009, n. 1223, che ha rifuso in un testo unico le norme della direttiva 76/768/UEE, recepita nell'ordinamento nazionale dalla legge n. 713 del 1986, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici.

Il successivo articolo 2 dispone l'istituzione del marchio collettivo denominato «Marchio italiano di qualità ecologica dei prodotti cosmetici». Le finalità del marchio sono di tipo qualitativo, in quanto inerenti all'efficacia dei prodotti; ecologico, in quanto garanzia di minore impatto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita dei prodotti stessi; informativo, in quanto espressione di informazioni non ingannevoli e scientificamente

fondate. Per la relativa disciplina si rinvia alla disciplina del marchio collettivo di cui all'articolo 11 del Codice della proprietà industriale e all'articolo 2570 del codice civile. Prevede poi che la registrazione del marchio venga richiesta dal Comitato per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione e *audit* (Comitato per l'Ecolabel e per l'Ecoaudit istituito presso il Ministero dell'ambiente), di cui al decreto ministeriale n. 413 del 1995. Il Comitato provvede all'esercizio di tali funzioni con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In ordine all'uso del marchio italiano di qualità ecologica, l'articolo dispone che questo venga concesso, su richiesta del produttore per i prodotti cosmetici che soddisfino i parametri ecologici e di dermocompatiblità e presentino un impatto ambientale inferiore alla media dei prodotti in commercio.

L'articolo 3 definisce i parametri e i connessi criteri di valutazione e calcolo applicabili ai prodotti cosmetici ai fini dell'attribuzione del marchio di qualità ecologica. Il comma 1 demanda a un apposito regolamento del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della salute, sentiti l'ISPRA e l'Istituto superiore di sanità – che si esprimono comunque entro 60 giorni dalla richiesta –, l'adozione, per ogni tipologia di prodotto cosmetico, dei limiti, dei metodi di prova, dei criteri di valutazione e dello strumento di calcolo applicati all'intero ciclo di vita del prodotto, in linea con le previsioni contenute nel citato regolamento (CE) 1223/2009, nonché dei criteri previsti dalla decisione 2014/893/UE laddove compatibili. Si prevede il termine di sei mesi dalla entrata in vigore della legge in esame per l'emanazione del regolamento in questione.

Si sofferma poi sull'articolo 4, che disciplina la procedura per la concessione dell'uso del marchio. Per ciascun componente, che non deve essere testato sugli animali, il produttore fornisce la documentazione necessaria ai fini della certificazione, la quale, secondo la previsione, può provenire anche dalla documentazione dei fornitori del produttore. Ai sensi del comma 2, il Comitato verifica la conformità della domanda e dei prodotti rispetto ai criteri indicati nei regolamento, se necessario richiedendo, entro 120 giorni a partire dalla data di ricezione della richiesta, integrazioni della documentazione presentata e verifiche da parte di laboratori indipendenti dal produttore. Si specifica che alla richiesta di concessione del marchio deve essere allegato un esemplare dell'imballaggio primario del prodotto. In caso di esito positivo, il Comitato approva il prodotto concedendo l'uso del marchio italiano di qualità ecologica, che riporta, ai sensi del comma 4, una specifica dicitura. Il comma 3 prevede un controllo periodico da parte del produttore circa i dati relativi ai parametri ecologici, costituendo ciò il «*dossier* ecologico e di dermocompatibilità» del prodotto cosmetico.

L'articolo 5 prevede il supporto tecnico, logistico e funzionale a favore del citato Comitato da parte dell'ISPRA e dell'Istituto superiore di sanità – che vi provvedono per le funzioni rientranti tra le proprie finalità istituzionali con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente – nonché di esperti con comprovata esperienza nel

settore dermatologico e cosmetologico, la cui partecipazione al Comitato medesimo non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso, indennità, rimborso spese o emolumento.

Richiama quindi il contenuto dell'articolo 6, che stabilisce che gli obiettivi dei controlli indicati dalla legge sono volti in particolare a promuovere la riduzione dell'inquinamento idrico, la riduzione al minimo della produzione di rifiuti, la riduzione o la prevenzione dei potenziali rischi per l'ambiente connessi all'uso di sostanze pericolose, la prevenzione dei potenziali rischi per la salute connessi all'uso di sostanze pericolose, nonché la coerenza dell'etichettatura rispetto ai contenuti del prodotto.

L'articolo 7, in materia di risorse finanziarie per la gestione del Comitato, prevede il pagamento di un diritto, a copertura delle spese di istruttoria delle domande; nonché il pagamento del diritto annuale di utilizzazione, per l'uso del marchio, a decorrere dalla data di concessione. Inoltre, sono a carico del richiedente le spese per le verifiche di controllo, le prove di laboratori accreditati necessarie per dimostrare il rispetto dei criteri per la concessione del marchio e per la concessione del marchio. Ai sensi del comma 3, la quantificazione degli importi relativi ai predetti diritti e alle citate spese è demandata a un decreto del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, che dovrà essere emanato entro sessanta giorni dall'adozione del regolamento di cui all'articolo 3, comma 1.

L'articolo 8 sanziona la contraffazione o l'alterazione del marchio italiano di qualità ecologica o la sua utilizzazione in violazione della legge, a tal fine richiamando alcune disposizioni del codice penale nonché l'articolo 127 del Codice della proprietà industriale. Prevede, inoltre, che la sentenza di condanna sia pubblicata in uno o più giornali quotidiani a diffusione nazionale e nel sito *internet* del Comitato.

L'articolo 9 disciplina il divieto (dal 1º gennaio 2020) del commercio di prodotti cosmetici contenenti microplastiche, dettando la definizione di microplastiche e plastica. Indica poi le sanzioni – di tipo amministrativo-pecuniario – a carico dei trasgressori del divieto (da 2.500 a 25.000 euro), che possono aumentare fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di prodotti cosmetici in parola, oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore.

In caso di recidiva, si applica la sospensione dell'attività produttiva per un periodo non inferiore a dodici mesi. Gli accertamenti delle violazioni sono effettuati dagli organi di polizia amministrativa, fermo restando quanto previsto dalla legge n. 689 del 1981, in materia di competenze degli organi di polizia giudiziaria, prevedendosi poi che il rapporto sulle eventuali violazioni di divieti di messa in commercio di tali prodotti vada presentato alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è stata accertata la violazione.

Infine, l'articolo 10 stabilisce che il Ministero dell'ambiente dovrà provvedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, alla revisione del citato decreto del Ministero dell'ambiente n. 413 del

1995, anche al fine di adeguarne le norme sul funzionamento del Comitato alle disposizioni previste dal disegno di legge.

Il Presidente MARINELLO *(AP (Ncd-CpE))*, relatore per la 13ª Commissione, si rimette alla relazione della senatrice Pelino.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente del Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare (n. 98)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145. Esame. Parere favorevole)

Il senatore MARINELLO *(AP (Ncd-CpE))*, relatore per la 13ª Commissione, illustra l'atto in titolo, contenente la proposta di nomina del professor Ezio Mesini a Presidente del Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare e propone di esprimere un parere favorevole sulla proposta stessa.

Il senatore TOMASELLI *(PD)*, relatore per la 10ª Commissione, si associa alla relazione e alla proposta dell'altro relatore, senatore Marinello.

Si procede con scrutinio segreto alla votazione, cui partecipano i senatori Donatella ALBANO *(PD)*, in sostituzione del senatore Cuomo, ASTORRE *(PD)*, Laura BIGNAMI *(Misto-MovX)*, CALEO *(PD)*, CASTALDI *(M5S)*, DALLA ZUANNA *(PD)*, Camilla FABBRI *(PD)*, Elena FISSORE *(PD)*, Adele GAMBARO *(ALA-SCCLP)*, IURLARO *(ALA-SCCLP)*, Fausto Guilherme LONGO *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*, MARINELLO *(AP (Ncd-CpE))*, MARTELLI *(M5S)*, Donatella MATTESINI *(PD)*, in sostituzione della senatrice Puppato, MIRABELLI *(PD)*, MORGONI *(PD)*, Vilma MORONESE *(M5S)*, MUCCHETTI *(PD)*, Emanuela MUNERATO *(Misto-Fare!)*, Paola PELINO *(FI-PdL XVII)*, PERRONE *(CoR)*, PICCOLI *(FI-PdL XVII)*, SCALIA *(PD)*, SILVESTRO *(PD)*, in sostituzione del senatore Giacobbe, SOLLO *(PD)*, TOMASELLI *(PD)*, VACCARI *(PD)*, Mara VALDINOSI *(PD)* e ZIZZA *(CoR)*.

Il presidente MUCCHETTI proclama quindi il risultato della votazione: la proposta di parere favorevole alla nomina del professor Ezio Mesini è approvata con 18 voti favorevoli, 3 astensioni, 2 voti nulli e 6 schede bianche.

La seduta termina alle ore 16,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Martedì 28 febbraio 2017

Sottocommissione per i pareri

182ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente della Commissione
TORRISI

La seduta inizia alle ore 15,15.

(2494) ***Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo, parere non ostativo su emendamenti)

Il relatore TORRISI *(AP (Ncd-CpE))*, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, segnalando, in riferimento all'articolo 1, comma 4, lettera *g)*, che, nel riordino della disciplina delle forme strumentali per la gestione associata dei servizi sociali, indicato tra i princìpi e i criteri direttivi di delega, sarebbe opportuno prevedere un coinvolgimento della Conferenza unificata, in quanto la materia appare riconducibile anche alla competenza delle Regioni e degli enti locali.

Illustra, infine, i relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2583 e 1295-A) ***Deputato Sandra ZAMPA ed altri. – Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore TORRISI *(AP (Ncd-CpE))*, dopo aver illustrato gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(2576) ***Cristina DE PIETRO ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale dell'Organizzazione marittima internazionale per un riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l'ambiente, fatta a Hong Kong il 15 maggio 2009***
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice BISINELLA *(Misto-Fare!)* riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(624) ***MARTELLI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto finanziario dell'istituto di credito Monte dei Paschi di Siena***, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(895) ***Maria MUSSINI ed altri. – Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sull'operato del Banco di Desio e della Brianza S.p.A.***

(1020) ***Paola DE PIN ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla crisi finanziaria che ha coinvolto la Banca Monte dei Paschi di Siena***

(2160) ***BUEMI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui fallimenti delle banche e delle assicurazioni nonché sulla cattiva gestione del sistema finanziario ad esse collegato***

(2163) ***Paolo ROMANI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle vicende relative alla Cassa di risparmio di Ferrara Spa, alla Banca delle Marche Spa, alla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e alla Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa, e sulle loro ripercussioni sul sistema bancario italiano***

(2175) ***Anna Cinzia BONFRISCO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta in merito alle regole e ai controlli sul sistema creditizio e finanziario italiano e alle garanzie a tutela dei risparmiatori, anche in relazione agli effetti derivanti dall'entrata in vigore del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, sulle vicende relative alla Cassa di risparmio di Ferrara Spa, alla Banca delle Marche Spa, alla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società Cooperativa e alla Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa***

(2178) ***MARCUCCI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori***

(2187) ***Loredana DE PETRIS ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del dissesto della Cassa di risparmio di Ferrara Spa, della Banca delle Marche Spa, della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e della Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa***

(2196) ***GIROTTO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul settore dell'intermediazione creditizia e finanziaria, nonché sul sistema bancario e sull'esercizio dell'attività di vigilanza***

(2197) ***LUCIDI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi riguardanti la Banca popolare di Spoleto Spa, il Banco di Desio e della Brianza***

Spa, la Banca popolare di Vicenza – Società cooperativa, la Banca delle Marche Spa, la Cassa di risparmio di Ferrara Spa, la Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e la Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa, nonché sulle eventuali responsabilità della Banca d'Italia

(2202) ***TOSATO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario***

(2547) ***Paola DE PIN ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui casi riguardanti la Banca Popolare di Vicenza e la Veneto Banca, nonché sulle eventuali responsabilità della Banca d'Italia***

(2591) ***MOLINARI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto finanziario della Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca***

(*Doc.* XXII, n. 30) ***Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori***

(*Doc.* XXII, n. 37) ***Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto finanziario della Banca popolare di Vicenza e di Veneto Banca nonché sulle eventuali responsabilità della Banca d'Italia e della Consob***

(Parere alla 6ª Commissione su ulteriori emendamenti al testo unificato. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice BISINELLA *(Misto-Fare!)* illustra gli ulteriori emendamenti al testo unificato riferito ai disegni di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

Schema di decreto legislativo recante riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione (n. 377)

(Osservazioni alla 7ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il relatore COLLINA *(PD)*, nell'illustrare lo schema di decreto legislativo in titolo, segnala che, nell'introdurre il sistema unitario e coordinato di formazione iniziale e accesso anche ai ruoli degli insegnanti tecnico pratici nella scuola secondaria di secondo grado, si palesa una non piena conformità al principio di delega contenuto all'articolo 1, comma 181, lettera *b)*, della legge n. 107 del 2015, il quale si riferisce esclusivamente ai ruoli di docente nella scuola secondaria.

All'articolo 2, comma 4, evidenzia, inoltre, la necessità che ogni modifica alla composizione della commissione nazionale di valutazione finale per l'accesso al ruolo sia realizzata con lo stesso strumento normativo (regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988) con il quale essa viene istituita.

All'articolo 15, comma 1, e all'articolo 16, comma 1, segnala che le disposizioni ivi previste, nel disporre che nelle scuole secondarie paritarie possano insegnare, rispettivamente come docenti su posto comune e come docenti sul posto di sostegno, anche coloro che sono iscritti al corso di

specializzazione, non appaiono coerenti con il principio di delega, di cui al all'articolo 1, comma 181, lettera *b)*, numero 8), della legge n. 107 del 2015, il quale invece prevede che requisito necessario per l'insegnamento nelle scuole paritarie sia il conseguimento del diploma di specializzazione.

Propone, quindi, di formulare osservazioni non ostative con i rilievi nei termini indicati.

Conviene la Sottocommissione.

Schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità (n. 378)

(Osservazioni alla 7ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il relatore COLLINA *(PD)*, nel riferire sullo schema di decreto legislativo in titolo, segnala, all'articolo 3, comma 4, che – ai fini dell'individuazione dei criteri per una progressiva uniformità sul territorio nazionale della definizione dei profili professionali del personale destinato all'assistenza educativa – non è indicato lo strumento normativo, ma è prevista esclusivamente l'intesa in sede di Conferenza Stato – Regioni.

In riferimento all'articolo 6, comma 1, invita a valutare l'opportunità – ai fini della costituzione delle commissioni mediche incaricate di effettuare gli accertamenti riguardanti soggetti in età evolutiva – di esplicitare che i tre medici membri siano scelti tra quelli dipendenti o convenzionati dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente.

Propone, quindi, di formulare osservazioni non ostative con i rilievi nei termini indicati.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 15,30.

Plenaria

467ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
TORRISI

Interviene il vice ministro dell'interno Bubbico.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REFERENTE

(2208) ***Deputato Francesca BUSINAROLO ed altri. – Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato***, approvato dalla Camera dei deputati

(2230) ***Maria MUSSINI. – Disposizioni a tutela degli autori di segnalazioni di condotte illecite nel settore pubblico e privato***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 22 novembre 2016.

Il vice presidente TORRISI comunica di aver designato il senatore Maran come relatore dei disegni di legge in titolo, in sostituzione della senatrice Finocchiaro.

Ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti è scaduto il 14 dicembre 2016. Propone, pertanto, di fissare un nuovo termine per la presentazione di eventuali ulteriori emendamenti, da riferire al disegno di legge n. 2208, adottato come testo base, alle ore 16 di martedì 7 marzo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/794 e (UE) 2016/1624 (n. COM (2016) 731 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc.* XVIII, n. 184)

La relatrice REPETTI *(Misto-Ipl)* illustra la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS). Si tratta di uno dei provvedimenti adottati dall'Unione europea per prevenire la migrazione irregolare e garantire una maggiore sicurezza interna. Tale sistema, infatti, consente di raccogliere informazioni sui cittadini di Paesi terzi esenti dall'obbligo di visto prima del loro arrivo alle frontiere esterne dell'Unione europea (terrestri, aeree e marittime). L'ETIAS permette di determinare se la presenza di tali viaggiatori nel territorio degli Stati membri presenti rischi in termini di migrazione irregolare, sicurezza o salute pubblica.

Nel circoscrivere l'ambito di applicazione del regolamento, la proposta specifica che l'ETIAS si applicherà ai cittadini di Paesi terzi esenti dal visto, compresi – quando si rende necessaria una verifica dei rischi in ordine alla sicurezza e alla salute pubblica – i familiari di cittadini dell'Unione europea e di cittadini di Paesi terzi che godono del diritto di libera

circolazione se non sono titolari di una carta di soggiorno. Tra le categorie escluse dall'applicazione del sistema, si segnalano in particolare i titolari di visto per soggiorno di lunga durata, i titolari di passaporti diplomatici, i membri dell'equipaggio di aeromobili o navi in servizio, nonché i rifugiati riconosciuti, gli apolidi e altre persone residenti e titolari di un documento di viaggio rilasciato da uno Stato membro.

Sarà, pertanto, introdotta un'autorizzazione ai viaggi come nuova condizione per entrare nello spazio Schengen: l'assenza di un'autorizzazione ETIAS valida comporterà il rifiuto d'ingresso. Sarà, inoltre, chiesto ai vettori – ove possibile – di verificare che i loro passeggeri siano titolari di un'autorizzazione ETIAS valida, prima di permetterne l'imbarco sui loro mezzi di trasporto diretti in un Paese Schengen.

Per la messa in opera del sistema, sono previsti un'unità centrale ETIAS, nell'ambito dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, e un'autorità competente in ogni Stato membro. Il sistema centrale ETIAS confronterà i dati in suo possesso con quelli presenti nel Sistema di informazione Schengen (SIS), nel Sistema informazione visti (VIS), in Eurodac, in Europol e nelle banche dati Interpol sui documenti di viaggio rubati o smarriti e sui documenti associati a segnalazioni.

Nella proposta in esame sono descritte le modalità pratiche di presentazione e trattamento della domanda di autorizzazione ai viaggi, nonché le procedure di rilascio, rifiuto, annullamento o revoca dell'autorizzazione stessa. Un'autorizzazione valida costituirà un'indicazione affidabile per il visitatore circa la valutazione del rischio svolta prima del suo arrivo al valico di frontiera Schengen che ne determina, a priori, l'ammissibilità allo spazio Schengen. La guardia di frontiera procederà sempre ai controlli di frontiera previsti dal codice frontiere Schengen e a lei spetterà la decisione finale di permettere o negare l'ingresso.

Sottolinea che l'iniziativa è conforme al principio di sussidiarietà, in quanto l'obiettivo della proposta, cioè la possibilità di verificare preventivamente se i cittadini di Paesi terzi esentati dall'obbligo del visto, che intendono entrare nel territorio dell'Unione europea, siano soggetti potenzialmente pericolosi per la sicurezza pubblica, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma può essere conseguito meglio a livello di Unione.

Inoltre, in linea con il principio di proporzionalità, la proposta di regolamento si limita a quanto è necessario in termini di azione a livello dell'Unione europea per conseguire gli obiettivi stabiliti.

Propone, quindi, di formulare una risoluzione in senso favorevole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di risoluzione favorevole, avanzata dalla relatrice, pubblicata in allegato.

La seduta termina alle ore 15,50.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2016) 731 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETÀ (*Doc.* XVIII, n. 184)

La Commissione,

esaminata ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6 del Regolamento, la proposta di Regolamento in titolo,

premesso che:

nella comunicazione del 14 settembre 2016 Rafforzare la sicurezza in un mondo di mobilità: un migliore scambio di informazioni nella lotta al terrorismo e frontiere esterne più solide (COM(2016)602), la Commissione europea ha ribadito l'esigenza di trovare un giusto equilibrio fra la mobilità e il rafforzamento della sicurezza, facilitando al contempo l'ingresso legale nello spazio Schengen senza obbligo di visto;

la Commissione riferisce, inoltre, che è destinato a crescere il numero di cittadini di Paesi terzi esenti dal visto per i Paesi Schengen;

il documento rientra tra i provvedimenti adottati dall'Unione europea per prevenire la migrazione irregolare e garantire una maggiore sicurezza interna,

considerato che:

la proposta è volta a istituire un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) per i cittadini di Paesi terzi esenti dall'obbligo di possedere un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne, che permetta di stabilire se la loro presenza nel territorio degli Stati membri rappresenti un rischio in termini di migrazione irregolare, sicurezza o salute pubblica;

il regolamento proposto introduce un'autorizzazione ai viaggi e le condizioni e le procedure per il suo rilascio o rifiuto;

per rendere operativo il sistema, sono previsti un'unità centrale ETIAS, nell'ambito dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, e un'autorità competente in ogni Stato membro;

sono definite le condizioni alle quali le autorità di contrasto degli Stati membri e l'Ufficio europeo di polizia (Europol) potranno accedere ai dati conservati nel sistema centrale ETIAS a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi di loro competenza,

valutato altresì che:

la base giuridica del documento è correttamente individuata nell'articolo 77, paragrafo 2, lettere *b)* e *d)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché sull'articolo 87, paragrafo 2, lettera *a)*, e sull'articolo 88, paragrafo 2, lettera *a)*, del medesimo Trattato;

l'iniziativa proposta è conforme al principio di sussidiarietà, in quanto l'obiettivo della proposta, cioè la possibilità di verificare preventivamente se i cittadini di Paesi terzi esentati dall'obbligo del visto, che intendono entrare nel territorio dell'Unione europea, siano soggetti potenzialmente pericolosi per la sicurezza pubblica, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri;

in linea con il principio di proporzionalità, la proposta di regolamento si limita a quanto è necessario in termini di azione a livello dell'Unione europea per conseguire gli obiettivi stabiliti,

si pronuncia in senso favorevole.

B I L A N C I O (5ª)

Martedì 28 febbraio 2017

Plenaria

702ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(2583 e 1295-A) ***Deputato Sandra ZAMPA ed altri. – Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore BROGLIA *(PD)* illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che comportano maggiori oneri le proposte 5.106, 9.103, 16.101, 19.101, 20.102, 20.0.100, 20.0.101, 20.0.102 e 21.100. Occorre altresì valutare le proposte 5.109, 6.101 e 6.102. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO concorda con il relatore rispetto all'onerosità degli emendamenti segnalati. Quanto alle proposte sulle quali è stata richiesta una valutazione, propone innanzitutto un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 5.109, dal momento che la proposta potrebbe verosimilmente essere in una condizione di equilibrio finanziario, nonostante non via una compiuta dimostrazione di tale compensazione. Ritiene non oneroso l'emendamento 6.101, mentre evidenzia che la proposta 6.102, riproponendo un'iniziativa già censurata dalla Commissione, merita un parere contrario.

Nessun altro chiedendo di intervenire, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, il RELATORE propone l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.106, 9.103, 16.101, 19.101, 20.102, 20.0.100, 20.0.101, 20.0.102, 21.100 e 6.102.

Esprime inoltre parere contrario sull'emendamento 5.109.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori la Commissione approva.

(2494-A) ***Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazione sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario sugli emendamenti)

Il relatore SANTINI *(PD)* illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti segnalando che, per quanto di competenza, in relazione al testo, posto che la Commissione di merito non ha approvato modifiche a quello pervenuto dalla Camera dei deputati, occorre riconfermare il parere già espresso per l'esame in sede referente.

In relazione agli emendamenti, occorre ribadire altresì il parere di semplice contrarietà sulle proposte 1.104 e 1.113 già recato alla Commissione di merito. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO, sulla base degli impegni assunti nelle scorse sedute di trattazione del disegno di legge nella fase referente della Commissione, mette a disposizione dei senatori una nota della Ragioneria generale dello Stato, con la quale si svolgono valutazioni sulla proposta di istituzione di un reddito di cittadinanza, contenuta nell'emendamento 1.1 (testo 2). Il testo comprende altresì le valutazioni trasmesse dall'INPS e dal Dipartimento delle Finanze. Nell'illustrare la nota tecnica segnala che gli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze hanno considerato possibile una riduzione delle cosiddette spese fiscali, a copertura dell'istituendo reddito di cittadinanza, per un importo di 5 miliardi di euro: dal punto di vista delle scelte di politica legislativa, segnala che una riduzione di questa portata è sì tecnicamente realizzabile ma imporrebbe l'abolizione di vantaggi fiscali molto rilevanti quali le detrazioni per i carichi di famiglia, le agevolazioni sul gasolio per autotrazione, l'esenzione dall'IMU agricola oppure la detrazione per reddito da lavoro dipendente.

La senatrice BULGARELLI *(M5S)* prende atto degli approfondimenti svolti dal Governo e si riserva un giudizio dopo una loro attenta analisi.

Il rappresentante del GOVERNO conviene poi sull'opportunità di ribadire un parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 1.104 e 1.113.

Nessun altro chiedendo di intervenire, alla luce dei pareri forniti dal Governo, il RELATORE propone l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere di semplice contrarietà sulle proposte 1.104 e 1.113.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.«.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori la Commissione approva.

Le priorità dell'Unione europea per il 2017 (Programma di lavoro della Commissione europea per il 2017 e Relazione programmatica per il 2017 sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea) (n. 915)

(Parere alla 14ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 febbraio scorso.

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI *(PD)* illustra uno schema di parere modificato, che tiene conto dei contributi emersi nel corso del dibattito svoltosi il 22 febbraio scorso, dal seguente tenore: «La Commissione programmazione economica bilancio, esaminato, per quanto di competenza, l'atto in titolo, premesso che nel programma di lavoro per il 2017 la Commissione europea rende noto che il Libro bianco sul futuro dell'Europa, che indicherà le tappe per riformare l'Unione europea a 27 Stati membri 60 anni dopo i trattati di Roma, comprenderà anche iniziative relative all'architettura economica e istituzionale dell'Unione economica e monetaria, in preparazione della seconda delle tre fasi delineate nel Rapporto dei cinque Presidenti; osservato che a tal fine sono previste una revisione del patto di stabilità e crescita unitamente a misure per conformarsi all'articolo 16 del trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* nell'Unione economica e monetaria, integrando il contenuto del trattato nell'ordinamento giuridico dell'Unione europea; rilevato che la Commissione europea intende riesaminare il sistema europeo di vigilanza finanziaria al fine di rafforzarne l'efficacia e l'efficienza a livello macro e microprudenziale e ritiene prioritario il raggiungimento di un accordo sulla proposta relativa a un sistema europeo comune di assicurazione dei depositi bancari nel quadro del necessario completamento dell'Unione bancaria; valutate positivamente le linee direttrici prospettate dal Governo nella Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2017, con particolare riguardo all'impegno a promuovere il rafforzamento della *governance* economica europea e a po-

tenziare il coordinamento delle politiche economiche a livello europeo, con l'obiettivo di sostenere e rilanciare la crescita e l'occupazione;

esprime parere favorevole, invitando la Commissione di merito a valutare l'opportunità di inserire, nella propria risoluzione, i seguenti impegni al Governo: *a)* con riguardo al coordinamento delle politiche economiche, agire con convinzione per adottare e applicare misure finalizzate da un lato a rafforzare la competitività e incentivare le riforme strutturali e dall'altro a stimolare la domanda interna europea, che in questa fase sta offrendo, dopo un prolungato ristagno, primi positivi contributi alla crescita dell'intera area europea, nella prospettiva di utilizzare le potenzialità del mercato interno europeo come il nuovo baricentro del rilancio dello sviluppo europeo; *b)* ai fini di un miglioramento del *mix* delle politiche macroeconomiche, oggi ancora troppo incentrato sulla sola politica monetaria, ribadire con forza l'esigenza di sostenere un più stretto coordinamento tra le politiche di bilancio nazionali e i saldi di bilancio a livello di sistema euro nel suo complesso – la cosiddetta 'fiscal stance' – così da assicurare politiche fiscali europee complessive in grado di sostenere più efficacemente, di quanto avvenuto finora, la crescita dell'area europea e dell'area euro in particolare; *c)* per rilanciare la crescita dell'area euro è necessario altresì varare un consistente volume di investimenti pubblici, ben al di là delle risorse stanziate per il pur meritorio piano Juncker, in comparti quali le infrastrutture transfrontaliere, la ricerca e sviluppo, le tecnologie dell'informazione e comunicazione (TIC), l'imprenditorialità. Servirebbero a completare il mercato interno europeo anche attraverso la creazione di uno spazio comune di ricerca e innovazione; *d)* sul piano della stabilità finanziaria serve completare l'unione bancaria col rafforzamento del fondo di risoluzione comune e l'istituzione di un meccanismo comune europeo di assicurazione dei depositi. Nell'attuale fragile situazione in cui versano molte banche europee e in una fase in cui i tassi di interesse stanno risalendo, il processo di completamento dell'integrazione bancaria in Europa non può essere più rinviato. Il rischio è lasciare indifesa la zona euro di fronte all'esplosione di future gravi crisi finanziarie; *e)* per promuovere una maggiore convergenza e migliorare la resilienza della Zona euro sono necessarie nuove iniziative, volte sia a sostenere la creazione e/o il rafforzamento per la zona euro di veri e propri ammortizzatori dei grandi *shock* macroeconomici sia a ripartire tra i paesi membri l'onere dei processi di aggiustamento più simmetricamente rispetto al passato; *f)* adoperarsi affinché la incorporazione nell'ordinamento giuridico dell'Unione europea del trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* nell'Unione economica e monetaria possa essere valutata sulla base di un esame approfondito e completo dell'esperienza maturata in sede di attuazione considerando le necessarie revisioni da apportare al trattato stesso; *g)* sostenere attivamente il ruolo dei parlamenti nazionali e del Parlamento europeo nell'ambito della *governance* economica, anche attraverso il rafforzamento della conferenza interparlamentare prevista dall'articolo 13 del trattato, al fine di garantire un più efficace

controllo democratico del ciclo di coordinamento delle politiche economiche e di bilancio.

La senatrice BELLOT *(Misto-Fare!)* propone l'inserimento di un richiamo alle difficoltà che incombono sul Paese in relazione alla crisi migratoria e alle prospettive di un'intensificazione delle barriere commerciali da parte degli Stati Uniti.

Il RELATORE, considerando necessario lasciare alla Commissione competente nel merito le valutazioni sul fenomeno migratorio, ritiene pertanto di non poter accogliere tale proposta, mentre conviene sull'utilità di un riferimento ai possibili rischi per il sistema economico e produttivo europeo di un ritorno di politiche protezionistiche nei rapporti transatlantici e alla possibilità di elaborare in sede europea una risposta al riguardo.

Il vice ministro MORANDO dichiara di condividere i contenuti inseriti dal relatore nello schema di parere, così come quelli proposti dai senatori nel dibattito. In particolare si sofferma sulla segnalazione del senatore Azzollini volta ad inserire un richiamo alla situazione di stallo nei progressi verso una efficace unione bancaria. Al riguardo segnala che in questi giorni l'EBA ha formulato una proposta volta ad affrontare in modo sistemico il problema dei crediti insoluti delle banche e, per questa via, la perdurante questione della contrazione del credito bancario alle imprese. Ritiene che, a questo punto, ci siano le condizioni per un intervento delle istituzioni europee, che il Parlamento italiano potrebbe legittimamente a sua volta auspicare. Chiede pertanto al relatore se ritenga di poter inserire nel parere un riferimento a questo tema.

Il RELATORE dichiara di accogliere anche l'indicazione del vice ministro Morando e illustra quindi la proposta di parere integrata con le nuove osservazioni: «La Commissione programmazione economica bilancio, esaminato, per quanto di competenza, l'atto in titolo: premesso che nel programma di lavoro per il 2017 la Commissione europea rende noto che il Libro bianco sul futuro dell'Europa, che indicherà le tappe per riformare l'Unione europea a 27 Stati membri 60 anni dopo i trattati di Roma, comprenderà anche iniziative relative all'architettura economica e istituzionale dell'Unione economica e monetaria, in preparazione della seconda delle tre fasi delineate nel Rapporto dei cinque Presidenti; osservato che a tal fine sono previste una revisione del patto di stabilità e crescita unitamente a misure per conformarsi all'articolo 16 del trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* nell'Unione economica e monetaria, integrando il contenuto del trattato nell'ordinamento giuridico dell'Unione europea; rilevato che la Commissione europea intende riesaminare il sistema europeo di vigilanza finanziaria al fine di rafforzarne l'efficacia e l'efficienza a livello macro e microprudenziale e ritiene prioritario il raggiungimento di un accordo sulla proposta relativa a un sistema europeo comune di assicurazione dei depositi bancari nel quadro del ne-

cessario completamento dell'Unione bancaria; valutate positivamente le linee direttrici prospettate dal Governo nella Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2017, con particolare riguardo all'impegno a promuovere il rafforzamento della governance economica europea e a potenziare il coordinamento delle politiche economiche a livello europeo, con l'obiettivo di sostenere e rilanciare la crescita e l'occupazione; esprime parere favorevole, invitando la Commissione di merito a valutare l'opportunità di inserire, nella propria risoluzione, i seguenti impegni al Governo:

a) con riguardo al coordinamento delle politiche economiche, agire con convinzione per adottare e applicare misure finalizzate da un lato a rafforzare la competitività e incentivare le riforme strutturali e dall'altro a stimolare la domanda interna europea, che in questa fase sta offrendo, dopo un prolungato ristagno, primi positivi contributi alla crescita dell'intera area europea, nella prospettiva di utilizzare le potenzialità del mercato interno europeo come il nuovo baricentro del rilancio dello sviluppo europeo;

b) ai fini di un miglioramento del mix delle politiche macroeconomiche, oggi ancora troppo incentrato sulla sola politica monetaria, ribadire con forza l'esigenza di sostenere un più stretto coordinamento tra le politiche di bilancio nazionali e i saldi di bilancio a livello di sistema euro nel suo complesso – la cosiddetta fiscal stance' – così da assicurare politiche fiscali europee complessive in grado di sostenere più efficacemente, di quanto avvenuto finora, la crescita dell'area europea e dell'area euro in particolare;

c) per il rilancio della crescita dell'area euro è necessario altresì varare un consistente volume di investimenti pubblici, ben al di là delle risorse stanziate per il pur meritorio piano Juncker, in comparti quali le infrastrutture transfrontaliere, la ricerca e sviluppo, le tecnologie dell'informazione e comunicazione (TIC), l'imprenditorialità, al fine di completare il mercato interno europeo anche attraverso la creazione di uno spazio comune di ricerca e innovazione;

d) sul piano della stabilità finanziaria completare l'unione bancaria col rafforzamento del fondo di risoluzione comune e l'istituzione di un meccanismo comune europeo di assicurazione dei depositi. Nell'attuale fragile situazione in cui versano molte banche europee e in una fase in cui i tassi di interesse stanno risalendo, il processo di completamento dell'integrazione bancaria in Europa non può essere più rinviato. In questa prospettiva va vista con favore la proposta di un soggetto, a livello europeo *(Asset management company)*, in grado di poter gestire e favorire la formazione di un mercato europeo delle sofferenze bancarie;

e) per la promozione di una maggiore convergenza e per il miglioramento della resilienza della Zona euro sono necessarie nuove iniziative, volte sia a sostenere la creazione e il rafforzamento per la zona euro di

veri e propri ammortizzatori dei grandi *shock* macroeconomici sia a ripartire tra i paesi membri l'onere dei processi di aggiustamento più simmetricamente rispetto al passato;

f) adoperarsi affinché la incorporazione nell'ordinamento giuridico dell'Unione europea del trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria possa essere valutata sulla base di un esame approfondito e completo dell'esperienza maturata in sede di attuazione, considerando le necessarie revisioni da apportare al trattato stesso;

g) sostenere attivamente il ruolo dei parlamenti nazionali e del Parlamento europeo nell'ambito della governance economica, anche attraverso il rafforzamento della conferenza interparlamentare prevista dall'articolo 13 del Trattato, al fine di garantire un più efficace controllo democratico del ciclo di coordinamento delle politiche economiche e di bilancio;

h) adoperarsi affinché l'Unione possa formulare, di fronte alle minacce di nuovi aggressivi protezionismi provenienti da più paesi, una rinnovata strategia per la difesa e il rilancio del sistema multilaterale aperto, anche rafforzando e aggiornando le politiche e gli strumenti di difesa commerciale, specie in settori chiave dell'economia a partire dalla revisione della normativa *antidumping* dell'Unione.».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione (n. 377)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 180, 181, lettera b), e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposti e condizioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 febbraio scorso.

Il relatore BROGLIA *(PD)* riferisce di aver redatto una proposta di parere, con la quale si tiene conto dei chiarimenti forniti dal Governo nella scorsa seduta. La proposta è pubblicata in allegato.

Il rappresentante del GOVERNO concorda sulle osservazioni e condizioni espresse dal relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero legale la Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale (n. 379)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 180, 181, lettera *d)*, e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 febbraio scorso.

Il relatore DEL BARBA *(PD)*, alla luce dei chiarimenti pervenuti dal Governo, illustra una proposta di parere, pubblicata in allegato.

Il vice ministro MORANDO esprime un avviso favorevole alla proposta di parere, sottolineando che i presupposti corrispondono agli intendimenti del Governo.

Nessun altro chiedendo di intervenire e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e risulta approvata.

Schema di decreto legislativo recante istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni (n. 380)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 180, 182, lettera *e)*, e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposti e osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 febbraio scorso.

Il relatore LANIECE *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*, preso atto dei chiarimenti trasmessi dal Governo, illustra una bozza di parere, pubblicata in allegato.

Il vice ministro MORANDO concorda con le valutazioni del relatore, precisando che alle maggiori rigidità di bilancio segnalate corrisponde l'intento del Governo di dare un supporto concreto ad iniziative di cosiddetto *welfare* aziendale, in questo caso consistente nella realizzazione di servizi educativi per i figli dei dipendenti.

Nessun altro chiedendo di intervenire e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA

(624) ***MARTELLI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto finanziario dell'istituto di credito Monte dei Paschi di Siena***

(895) ***Maria MUSSINI ed altri. – Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sull'operato del Banco di Desio e della Brianza S.p.A.***

(1020) ***Paola DE PIN ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla crisi finanziaria che ha coinvolto la Banca Monte dei Paschi di Siena***

(2160) ***BUEMI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui fallimenti delle banche e delle assicurazioni nonché sulla cattiva gestione del sistema finanziario ad esse collegato***

(2163) ***Paolo ROMANI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle vicende relative alla Cassa di risparmio di Ferrara Spa, alla Banca delle Marche Spa, alla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e alla Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa, e sulle loro ripercussioni sul sistema bancario italiano***

(2175) ***Anna Cinzia BONFRISCO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta in merito alle regole e ai controlli sul sistema creditizio e finanziario italiano e alle garanzie a tutela dei risparmiatori, anche in relazione agli effetti derivanti dall'entrata in vigore del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, sulle vicende relative alla Cassa di risparmio di Ferrara Spa, alla Banca delle Marche Spa, alla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società Cooperativa e alla Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa***

(2178) ***MARCUCCI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori***

(2187) ***Loredana DE PETRIS ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del dissesto della Cassa di risparmio di Ferrara Spa, della Banca delle Marche Spa, della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e della Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa***

(2196) ***GIROTTO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul settore dell'intermediazione creditizia e finanziaria, nonché sul sistema bancario e sull'esercizio dell'attività di vigilanza***

(2197) ***LUCIDI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi riguardanti la Banca popolare di Spoleto Spa, il Banco di Desio e della Brianza Spa, la Banca popolare di Vicenza – Società cooperativa, la Banca delle Marche Spa, la Cassa di risparmio di Ferrara Spa, la Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e la Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa, nonché sulle eventuali responsabilità della Banca d'Italia***

(2202) ***TOSATO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario***

(2547) ***Paola DE PIN ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui casi riguardanti la Banca Popolare di Vicenza e la Veneto Banca, nonché sulle eventuali responsabilità della Banca d'Italia***

(2591) ***MOLINARI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto finanziario della Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca***

(*Doc.* XXII, n. 30) ***BARANI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori***

(*Doc.* XXII, n. 37) ***Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto finanziario della Banca popolare di Vicenza e di Veneto Banca nonché sulle eventuali responsabilità della Banca d'Italia e della Consob***

(Parere alla 6ª Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore FRAVEZZI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)* illustra gli ulteriori emendamenti 3.1 (testo 2) e 3.3 (testo 2) riferiti al disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Nessun altro chiedendo di intervenire il RELATORE propone l'espressione di un parere non ostativo.

La Commissione approva.

(302, 1019, 1151, 1789 e 1907-A) ***Disposizioni per l'inclusione sociale delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, per la rimozione delle barrire alla comprensione e alla comunicazione e per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile***

(Parere all'Assemblea. Esame e rinvio)

La relatrice ZANONI *(PD)* illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che sul testo unificato n. 2 (NT2) era stata richiesta dalla Commissione bilancio una relazione tecnica, giunta lo scorso 9 gennaio, verificata negativamente. La Commissione di merito ha approvato, modificandolo, il testo attualmente all'esame dell'Assemblea accogliendo i suggerimenti contenuti nella relazione tecnica sulle parti ritenute onerose. Occorre tuttavia avere dal Governo conferma che il nuovo testo possa superare i rilievi negativi della Ragioneria generale dello Stato. Occorre altresì acquisire conferma della disponibilità delle risorse utilizzate a copertura del provvedimento.

Il vice ministro MORANDO si riserva di fornire i riscontri richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2052) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo complementare del Trattato di cooperazione generale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Colombia relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 luglio 2010 e a Bogotà il 5 agosto 2010***

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore LUCHERINI *(PD)* illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che il disegno di legge è munito di

relazione tecnica positivamente verificata. Segnala, poi, che occorre aggiornare i riferimenti temporali di cui all'articolo 3, comma 1. Inoltre, alla luce della nuova procedura di monitoraggio degli oneri e di compensazione degli scostamenti di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge n. 196 del 2009, risulta opportuno sopprimere la clausola di monitoraggio inserita nel testo all'articolo 3, commi da 2 a 4. Per ciò che attiene all'ampio numero di attività bilaterali previste dagli articoli 3, 4 e 5 del testo dell'Accordo, va chiarito che le stesse potranno essere concretamente intraprese previo stanziamento delle necessarie risorse con idoneo provvedimento legislativo. Non vi sono ulteriori osservazioni di competenza.

Il vice ministro MORANDO concorda sulle osservazioni riguardanti l'aggiornamento dei riferimenti temporali e la soppressione della clausola di monitoraggio riferita al precedente testo della legge di contabilità. Conviene infine sulla circostanza che l'ampliamento delle attività di collaborazione, entro le materie previste dall'Accordo, necessiterà di adeguati stanziamenti con provvedimento legislativo.

La senatrice COMAROLI *(LN-Aut)* obietta che se il Trattato prevede impegni circostanziati, e come tali subito attivabili, la copertura finanziaria va inserita nel testo e non rinviata ad eventuali provvedimenti successivi.

Il RELATORE invita la senatrice Comaroli a considerare il carattere programmatico delle materie menzionate agli articoli 3, 4 e 5 dell'Accordo e si riserva la predisposizione di una proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2184) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero della difesa nazionale della Repubblica di Colombia in materia di cooperazione di polizia, fatto a Roma il 28 maggio 2013***

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore FRAVEZZI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)* illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che il disegno di legge è munito di relazione tecnica positivamente verificata. Segnala, inoltre, che occorre aggiornare i riferimenti temporali di cui all'articolo 3, comma 1. Inoltre, alla luce della nuova procedura di monitoraggio degli oneri e di compensazione degli scostamenti di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge n. 196 del 2009, risulta opportuno sopprimere la clausola di monitoraggio inserita nel testo all'articolo 3, commi da 2 a 4. Non vi sono ulteriori osservazioni di competenza.

Il rappresentante del GOVERNO si dichiara, anche in questo caso, d'accordo con le osservazioni del relatore.

Il RELATORE si riserva di fornire una proposta di parere.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2134) ***Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri: Laura Garavini ed altri: Vecchio ed altri; Rosy Bindi ed altri; Rosy Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare

(Parere alla 2ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore DEL BARBA *(PD)* illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, osservando, preliminarmente, che il provvedimento non è corredato della relazione tecnica di passaggio prevista dall'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica. La relazione è resa necessaria dalla circostanza che, come evidenziato di seguito, il testo non recepisce completamente le condizioni poste dalla Commissione bilancio della Camera. Per quanto di competenza, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo e delle modifiche apportate durante l'esame della Camera, fa presente, in relazione al testo, che occorre conferma che l'articolo 15, comma 1, capoverso «Art. 41-*bis*», comma 4, si riferisca alle risorse di cui al comma 3 anziché 1. Osserva inoltre che l'articolo 25, comma 2, capoverso «Art. 111», comma 2, presenta una formulazione parzialmente diversa da quella posta come condizione dalla Commissione bilancio della Camera. Andrebbe in proposito acquisito un parere da parte del Governo. Quanto al comma 3, capoverso «Art. 112», comma 4, del medesimo articolo fa presente che occorre acquisire conferma da parte del Governo che le funzioni attribuite all'Agenzia possano essere svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Una analoga conferma di invarianza degli oneri finanziari andrebbe acquisita in merito alla facoltà, prevista dall'articolo 25, comma 4, capoverso «Art. 113», comma 2, che ai fini dell'amministrazione e della custodia dei beni confiscati ci si possa avvalere del personale dell'Agenzia del demanio. A tal proposito andrebbe valutato l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Per quanto riguarda gli emendamenti, osserva che comportano maggiori oneri le proposte 2.4, 13.5, 15.20, 16.5, 16.6, 18.3, 18.20, 25.24 e 28.0.1. Osserva che occorre altresì acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 2.2, 2.3, 13.1, 13.2, 14.6, 14.7, 14.19, 15.1, 17.4, 18.2, 18.7, 18.8, 18.16, 18.17, 18.18, 18.19, 18.25, 18.0.1, 23.1, 25.2, 25.3, 25.4, 25.5, 25.25 e 25.26. Occorre, infine, valutare le proposte 10.6,

10.7, 13.3, 14.3, 15.14, 18.28, 18.29 e 25.22. Fa quindi presente che non vi sono ulteriori osservazioni sul testo e sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO si riserva di fornire le valutazioni richieste.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(988) ***PAGLIARI ed altri. – Codice del processo tributario***
(Parere alle Commissioni 2ª e 6ª riunite. Esame e rinvio)

Il relatore LAI *(PD)* illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che il disegno di legge, di iniziativa parlamentare, non è provvisto di relazione tecnica che, tuttavia, sarebbe necessario acquisire, posto che il provvedimento incide in modo rilevante sull'organizzazione dell'ordinamento giudiziario, con l'istituzione di tribunali tributari in tre gradi e la sostituzione delle attuali commissioni tributarie, con la conseguente piena giurisdizionalizzazione di tutti i procedimenti tributari. Non è possibile evincere dall'articolato il profilo, lo stato giuridico e la consistenza dei futuri giudici e dipendenti amministrativi degli istituendi tribunali, con i relativi oneri. Occorre, in particolare, una relazione tecnica al fine di per poter adeguatamente valutare l'articolo 97, che modifica la composizione e disciplina la competenza della sezione tributaria della Corte di Cassazione e l'articolo 124 che, definendo le norme di raccordo tra la legislazione vigente e il nuovo rito, trasferisce le competenze attuali delle Commissioni tributarie di ogni ordine e grado ai tribunali di nuova istituzione senza chiarire se tali organi saranno soppressi o quali saranno i compiti residui. Occorre poi valutare l'articolo 37, comma 2, in ordine ai soggetti titolati alla notifica processuale e acquisire chiarimenti in ordine alla legislazione vigente al fine di escludere l'insorgenza di nuovi oneri per la finanza pubblica. Occorre altresì acquisire chiarimenti in ordine al comma 4 dell'articolo 45 per escludere effetti negativi sul gettito rispetto alla legislazione vigente.

Il vice ministro MORANDO assicura che richiederà alle Amministrazioni competenti la redazione di una relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2459) ***Deputati Mara CAROCCI ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 421, ratificato, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1957, n. 104, riguardanti la destinazione e l'alienabilità dell'ex collegio di Villa Lomellini, assegnato in proprietà al comune di Santa Margherita Ligure***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI *(PD)* illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti segnalando, per quanto di competenza,

che in relazione al testo la Commissione bilancio della Camera dei deputati ha espresso un parere di nulla osta nel presupposto, confermato dal rappresentante del Governo, che l'immobile in questione sia, allo stato, inutilizzato. Non si hanno pertanto ulteriori osservazioni da aggiungere al riguardo ancorché il disegno di legge ponga un vincolo di destinazione alle risorse derivanti dall'eventuale alienazione dell'immobile.

In relazione all'emendamento 1.1 non vi sono osservazioni da formulare.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione dei senatori note della Ragioneria generale dello Stato, con le quali si esamina la questione, segnalata dal relatore, riguardante la conformità alla normativa contabile della ridestinazione dei fondi derivanti dall'alienazione del bene immobile. Le conclusioni sono nel senso di una conformità tra il disegno di legge e le norme contabili.

Il RELATORE preannuncia la predisposizione di uno schema di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce di aver appreso l'intenzione della Commissione 8ª di procedere nell'esame del disegno di legge n. 1638 recante delega al Governo per la riforma del codice della strada.

Chiede se al rappresentante del Governo risultino novità in materia.

Il vice ministro MORANDO conferma che, dopo il parere contrario della Commissione bilancio sull'attuale testo, si sono svolte interlocuzioni volte ad individuare una riformulazione che superi le ragioni della contrarietà.

Tali proposte dovrebbero pervenire alla Commissione non appena disponibili.

Il PRESIDENTE prende atto delle informazioni comunicate e assicura che il provvedimento sarà reinserito all'ordine del giorno quando dovessero pervenire nuovi testi.

La seduta termina alle ore 15,50.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 377

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo,

– preso atto che l'attuazione dell'articolo 4, comma 3, in materia di formazione continua dei docenti, avverrà nell'ambito delle risorse già previste allo scopo dalla legislazione vigente

esprime parere non ostativo, con i seguenti presupposti:

– che il tirocinio presso università ed istituti A.F.A.M., di cui all'articolo 12, comma 3, non comporti nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

– che il Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015, impiegato a copertura dall'articolo 18 dello schema di decreto, sia capiente e il suo utilizzo non incida su altre finalizzazioni;

e con le seguenti condizioni:

– che sia chiarito che la maggiorazione del cinque per cento dei posti messi a concorso, prevista dall'articolo 7, comma 4, dà luogo, per gli interessati, ad un'idoneità e non ad un diritto soggettivo all'assunzione;

– che sia altresì chiarito che l'iscrizione ai corsi di specializzazione «in sovrannumero» (artt. 15 e 16) deve avvenire senza che si generino ulteriori oneri a carico delle università e che, dal momento che coinvolge i docenti di istituti paritari, non conferisca un diritto all'assunzione nella scuola pubblica.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 379

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere

non ostativo nei seguenti presupposti:

– che il modello di personalizzazione didattica e l'attività di tutoraggio previsti dall'articolo 1, comma 3, e dall'articolo 5, comma 1, lettera *a)* si attuino nell'ambito delle risorse già disponibili per il miglioramento dell'offerta formativa e che, pertanto, le disposizioni non possano dar luogo a rivendicazioni retributive ovvero a prestazioni comunque dovute da parte dell'istituto scolastico;

– che l'assegnazione di docenti ITP presso gli «uffici tecnici» di ciascun istituto scolastico, di cui all'articolo 4, comma 5, avvenga nell'ambito dell'organico dell'autonomia già individuato e finanziato ovvero tramite il reimpiego di docenti in esubero, senza determinare maggiore fabbisogno di personale;

– che il fabbisogno di docenti ITP quantificato dal Governo e posto alla base della norma di cui all'articolo 9, faccia riferimento all'effettivo andamento delle iscrizioni e che la stima del loro incremento (in quanto compensato con la diminuzione dei docenti laureati) abbia carattere prudenziale rispetto alla condizione attuale dell'organico.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 380

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con i seguenti presupposti:

– che l'obiettivo di «escludere i servizi educativi per l'infanzia dai servizi pubblici a domanda individuale» di cui all'articolo 8, comma 1, non comporti di per sé forme di completa gratuità e che sia comunque garantito l'equilibrio finanziario delle prestazioni;

– che le risorse utilizzate a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015, siano disponibili e il loro utilizzo non incida su altre finalizzazioni;

e con la seguente osservazione:

– la previsione di una soglia massima di partecipazione delle famiglie alle spese di funzionamento, stabilita dalla Conferenza unificata, secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, rischia di creare una rigidità nei bilanci degli enti coinvolti. Tale strumento andrà pertanto utilizzato tenendo conto dei necessari margini di manovra di bilancio volti ad affrontare anche periodi finanziari di maggiore criticità.

FINANZE E TESORO (6ª)

Martedì 28 febbraio 2017

Plenaria

462ª Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE REFERENTE

(624) ***MARTELLI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto finanziario dell'istituto di credito Monte dei Paschi di Siena***, Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(895) ***Maria MUSSINI ed altri. – Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sull'operato del Banco di Desio e della Brianza S.p.A.***

(1020) ***Paola DE PIN ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla crisi finanziaria che ha coinvolto la Banca Monte dei Paschi di Siena***

(2160) ***BUEMI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui fallimenti delle banche e delle assicurazioni nonché sulla cattiva gestione del sistema finanziario ad esse collegato***

(2163) ***Paolo ROMANI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle vicende relative alla Cassa di risparmio di Ferrara Spa, alla Banca delle Marche Spa, alla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e alla Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa, e sulle loro ripercussioni sul sistema bancario italiano***

(2175) ***Anna Cinzia BONFRISCO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta in merito alle regole e ai controlli sul sistema creditizio e finanziario italiano e alle garanzie a tutela dei risparmiatori, anche in relazione agli effetti derivanti dall'entrata in vigore del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, sulle vicende relative alla Cassa di risparmio di Ferrara Spa, alla Banca delle Marche Spa, alla Banca popo-***

lare dell'Etruria e del Lazio – Società Cooperativa e alla Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa

(2178) ***MARCUCCI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori***

(2187) ***Loredana DE PETRIS ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del dissesto della Cassa di risparmio di Ferrara Spa, della Banca delle Marche Spa, della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e della Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa***

(2196) ***GIROTTO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul settore dell'intermediazione creditizia e finanziaria, nonché sul sistema bancario e sull'esercizio dell'attività di vigilanza***

(2197) ***LUCIDI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi riguardanti la Banca popolare di Spoleto Spa, il Banco di Desio e della Brianza Spa, la Banca popolare di Vicenza – Società cooperativa, la Banca delle Marche Spa, la Cassa di risparmio di Ferrara Spa, la Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e la Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa, nonché sulle eventuali responsabilità della Banca d'Italia***

(2202) ***TOSATO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario***

(2547) ***Paola DE PIN ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui casi riguardanti la Banca Popolare di Vicenza e la Veneto Banca, nonché sulle eventuali responsabilità della Banca d'Italia***

(2591) ***MOLINARI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto finanziario della Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca***

(*Doc.* XXII, n. 30) ***BARANI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori***

(*Doc.* XXII, n. 37) ***CAPPELLETTI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto finanziario della Banca popolare di Vicenza e di Veneto Banca nonché sulle eventuali responsabilità della Banca d'Italia e della Consob***

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 23 febbraio.

Il presidente Mauro Maria MARINO avverte che la Commissione procederà all'esame degli emendamenti al testo unificato in esame precedentemente accantonati.

Precisa quindi che la durata di una Commissione di inchiesta istituita con legge non è vincolata al termine della legislatura durante la quale la medesima Commissione viene per la prima volta costituita. Sulla base di tale considerazione esprime parere contrario sugli emendamenti 1.2, 1.3 e 1.4, giudicando preferibile non modificare la previsione di un anno.

Il sottosegretario BARETTA si rimette alla Commissione.

La senatrice BOTTICI *(M5S)* esprime riserve in merito alla posizione del relatore, in quanto la durata di un anno prevista dal testo unificato

comporta il rischio di una prolungata sospensione dei lavori in conseguenza di una conclusione anticipata della Legislatura.

Il senatore TOSATO *(LN-Aut)* osserva che gli emendamenti 1.2 e 1.3 sono finalizzati a garantire la conclusione dei lavori della Commissione di inchiesta entro la legislatura in corso, mentre una ripresa dei lavori della Commissione di inchiesta nella nuova vanificherebbe l'attività precedentemente svolta. Preannuncia il proprio voto favorevole sugli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il senatore D'ALÌ *(FI-PdL XVII)* si sofferma sullo stallo particolarmente lungo dei lavori della Commissione di inchiesta nel caso di scioglimento delle Camere, a fronte del quale è preferibile prevedere una data certa per la conclusione dell'inchiesta parlamentare.

Il senatore CARRARO *(FI-PdL XVII)* rileva che nel caso di scioglimento anticipato del Parlamento la previsione di una conclusione dei lavori della Commissione di inchiesta entro il 31 dicembre 2017 non sarebbe nella sostanza diversa dalla previsione di una durata annuale, recata dal testo unificato. L'indicazione di una data certa quale termine dei lavori sarebbe comunque indicativa della volontà del Parlamento di attivarsi con la dovuta sollecitudine.

Il presidente relatore Mauro Maria MARINO *(PD)* fa presente che il tempo disponibile per i lavori della Commissione di inchiesta, così come previsto dal testo unificato, sarebbe superiore a quello derivante dall'approvazione dell'emendamento 1.2 e che i componenti della Commissione si impegnerebbero presumibilmente a portare a compimento il lavoro di inchiesta entro il termine della Legislatura.

Il senatore VACCIANO *(Misto)* giudica insufficiente il tempo a disposizione della Commissione di inchiesta nella parte rimanente di Legislatura, anche qualora avvenisse lo scioglimento anticipato delle Camere. A suo giudizio è pertanto preferibile consentire alla Commissione di inchiesta di operare anche oltre la XVII legislatura, sottolineando che tale aspetto meriterebbe maggiore attenzione rispetto agli orientamenti prevalsi in sede di formulazione degli emendamenti.

Il presidente relatore Mauro Maria MARINO *(PD)* esprime la propria disponibilità a compiere ulteriori valutazioni sulla questione, da finalizzare alla fase della trattazione in Assemblea.

Il senatore AIROLA *(M5S)* considera doveroso per il Parlamento dimostrare il proprio impegno entro la fine della legislatura nella difesa del risparmio dei cittadini a fronte della disastrosa situazione del sistema bancario.

Il senatore Gianluca ROSSI *(PD)* giudica le motivazioni espresse dal relatore idonee a far considerare preferibile la formulazione dell'articolo 1 del testo unificato, ferma restando la disponibilità a ulteriori approfondimenti nello stadio successivo dell'*iter* pur dichiarando la contrarietà a ipotesi di riduzione del termine. Rileva inoltre l'utilità della previsione riguardante la relazione semestrale al fine di un immediato e approfondito impegno della Commissione di inchiesta.

Il senatore TOSATO *(LN-Aut)*, ritenendo fondamentale la modifica dell'articolo 1, preannuncia l'astensione a nome del proprio Gruppo nella votazione finale nel caso in cui gli emendamenti concernenti il termine dei lavori della Commissione di inchiesta fossero respinti.

Viene posto in votazione l'emendamento 1.2, che risulta respinto.

Con successive e distinte votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 1.3 e 1.4.

Il presidente relatore Mauro Maria MARINO *(PD)* propone ai presentatori dell'emendamento 2.1 (testo 2) una specifica riformulazione sulla base dei rilievi sollevati nel corso dell'esame, finalizzata ad introdurre un onere informativo dei componenti della Commissione ai presidenti delle rispettive Camere di appartenenza circa la sussistenza di incarichi pregressi di amministrazione nelle banche oggetto dell'inchiesta.

La senatrice BOTTICI *(M5S)* non accetta la riformulazione proposta, che snaturerebbe la previsione di cui all'emendamento 2.1 (testo 2), sul quale, in ordine alla sua costituzionalità da alcuni sollevata, non risulta un parere contrario della 1ª Commissione. Ritiene doveroso evitare che facciano parte della Commissione di inchiesta parlamentari che abbiano ricoperto incarichi di amministrazione o di consulenza e collaborazione con le banche oggetto dell'inchiesta.

L'emendamento 2.1 (testo 2) è quindi posto in votazione, con parere contrario del RELATORE, e respinto.

Il presidente relatore Mauro Maria MARINO *(PD)* presenta l'emendamento 3.6 (testo 2) – pubblicato in allegato – e invita al ritiro degli emendamenti 3.4, 3.5, 3.7, 3.8 e 3.9. Esprime altresì parere contrario sugli emendamenti 3.34 e 3.38, nonché parere favorevole sull'emendamento 3.39.

Il sottosegretario BARETTA si rimette alla Commissione.

Il senatore MOSCARDELLI *(PD)* ritira gli emendamenti 3.4, 3.5, 3.7 e 3.8.

La Commissione approva l'emendamento 3.6 (testo 2). Risulta di conseguenza preclusa la votazione dell'emendamento 3.9.

Viene quindi posto in votazione l'emendamento 3.34, che la Commissione respinge.

Il senatore VACCIANO *(Misto)* interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 3.38, finalizzato a una verifica specifica da parte della Commissione di inchiesta circa l'efficacia della normativa vigente volta a contrastare il sistema delle «porte girevoli».

Il presidente relatore Mauro Maria MARINO *(PD)* considera inopportuno l'inserimento di una previsione mirata, potendo la Commissione di inchiesta procedere alle verifiche auspicate dal senatore Vacciano anche in forza delle disposizioni recate dal testo unificato. Rileva peraltro che un miglioramento della disciplina vigente può essere valutato nell'ambito della trattazione di uno specifico atto legislativo.

L'emendamento 3.38, posto in votazione, è respinto.

La Commissione accoglie successivamente l'emendamento 3.39.

Viene posto in votazione l'emendamento 4.1, che la Commissione approva.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo unificato, così come modificato, proponendo al contempo l'assorbimento delle proposte di inchiesta parlamentare *Doc*. XXII, n. 30 e *Doc.* XXII, n. 37, autorizzandolo altresì a chiedere l'autorizzazione allo svolgimento della relazione orale e ad apportare le modifiche di coordinamento formale che risultassero necessarie.

La seduta termina alle ore 16,05.

EMENDAMENTO AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 624, 895,1020, 2160, 2163, 2175, 2178, 2187, 2196, 2197, 2202, , 2547, 2591, *Doc.* XXII, n. 30, *Doc.* XXII, n. 37

Art. 3.

3.6 (testo 2)
IL RELATORE

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* la gestione degli istituti bancari che sono rimasti coinvolti in situazioni di crisi o di dissesto e sono stati o sono destinatari, anche in forma indiretta, di risorse pubbliche o sono stati posti in risoluzione. In particolare, per tali istituti la Commissione verificherà:»

ISTRUZIONE (7ª)

Martedì 28 febbraio 2017

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 322

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

indi del Vice Presidente
CONTE

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 16,05

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI), IN RELAZIONE ALL'ESAME DEGLI SCHEMI DI DECRETO LEGISLATIVO ATTUATIVI DELLA LEGGE N. 107 DEL 2015 (BUONA SCUOLA)

AUDIZIONI INFORMALI DI ARTISTI E PROFESSIONISTI DEL SETTORE IN RELAZIONE ALL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 2287-BIS E CONNESSI (CODICE DELLO SPETTACOLO)

Plenaria

336ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Cesaro.

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2705) ***Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale***

(Parere alle Commissioni 1ª e 2ª riunite. Esame e rinvio)

Riferisce la relatrice IDEM *(PD)*, segnalando che attiene alla competenza della Commissione l'articolo 13 del decreto-legge in esame, relativo all'assunzione di funzionari della professionalità giuridico-pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale. Precisa in proposito che il comma 1 autorizza il Ministero della giustizia ad avviare, nel biennio 2017-2018, apposite procedure concorsuali per l'assunzione di un numero massimo di 60 unità nei profili sopra citati. Dopo aver evidenziato che, in base al comma 2, tali procedure sono disposte in deroga ai limiti vigenti in materia di *turn over*, dà conto delle risorse stanziate per tali obiettivi, previste dal comma 3.

Rileva altresì che la norma ha lo scopo di supportare gli interventi educativi e i programmi di inserimento lavorativo per un migliore trattamento dei soggetti richiedenti asilo e protezione internazionale, dando piena attuazione alle nuove funzioni e ai compiti assegnati al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 84 del 2015. In conclusione dà conto della copertura degli oneri e sottolinea che, secondo la relazione tecnica, tali assunzioni non avverranno prima del mese di settembre 2017.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(313) ***Leana PIGNEDOLI ed altri. – Disposizioni per la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea***

(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il presidente relatore MARCUCCI *(PD)*, premettendo che il disegno di legge in titolo, all'esame della 9ª Commissione, è volto a promuovere la dieta mediterranea anche per quanto concerne gli aspetti culturali connessi a tale stile alimentare, nonché per diffondere quest'ultimo nei sistemi di ristorazione collettiva, ed in particolare nelle mense scolastiche. Tiene a precisare preliminarmente che gli obiettivi culturali sottesi al provvedimento andrebbero perseguiti con la partecipazione qualificata del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, tenuto conto che al Dicastero compete in maniera esclusiva la tutela e, in maniera concorrente, la valorizzazione del patrimonio culturale ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004.

Quanto all'istituzione di un marchio per la dieta mediterranea – patrimonio dell'umanità, di cui agli articoli 2, comma 1, lettera *c)*, e 6, manifesta dubbi sulla proposta contenuta nel testo, in ragione del fatto che l'utilizzo dei marchi UNESCO, associato alle Convenzioni del 1972 e

2003, è soggetto ad una precisa disciplina, peraltro di carattere multinazionale. Suggerisce dunque di sopprimere il riferimento al marchio, come del resto previsto dall'emendamento 6.1 (testo 2) presentato nella sede di merito dal relatore.

Sempre l'articolo 2, al comma 2, lettera *b)* – prosegue il Presidente relatore – menziona le mense scolastiche quali potenziali destinatari della dieta mediterranea, mentre la lettera *c)* attiene all'elaborazione di modelli innovativi per la fruizione dei relativi prodotti all'interno dei contesti socio-culturali nei territori di provenienza, in modo da valorizzare tanto il patrimonio culturale immateriale, quanto quello materiale, considerato che la dieta mediterranea è già inserita nella lista del patrimonio culturale immateriale dell'umanità. Il medesimo articolo 2, comma 2, lettera *d)*, stabilisce la predisposizione di attività formative e divulgative sulla dieta mediterranea anche attraverso la collaborazione con istituti scolastici di ogni ordine e grado per la programmazione, nell'ambito dei piani di offerta formativa integrativa, di progetti didattici sui medesimi temi.

Ritiene poi che l'articolo 2, comma 2, lettera *f)*, includa impropriamente la dieta mediterranea nei «siti iscritti nella lista del patrimonio culturale materiale dell'umanità». In proposito, reputa non del tutto corretta l'associazione tra l'elemento «dieta mediterranea», riconosciuto dalla Convenzione del 2003 sul patrimonio immateriale, e i siti iscritti nel patrimonio materiale, in quanto questi ultimi sono riferiti alla Convenzione UNESCO del 1972 sulla protezione del patrimonio mondiale, basata su diversi fondamenti, criteri, valori e procedure. Paventa quindi il rischio che tale associazione ingeneri equivoci, anche in riferimento al rapporto con la locazione geografica.

Fa presente inoltre che l'articolo 3 istituisce il Comitato per la tutela e valorizzazione della dieta mediterranea, del quale fanno parte, rispettivamente, anche un esperto designato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e uno designato dal Dicastero dei beni culturali. Oltre a segnalare l'esigenza di inserire la corretta denominazione di quest'ultimo Ministero, ritiene che la rappresentanza dell'Amministrazione dei beni culturali nel suddetto Comitato debba essere incrementata, tenuto conto dei compiti che esso svolge.

Relativamente all'articolo 4, comma 3, il Presidente relatore suggerisce di includere anche il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo tra i Dicasteri chiamati ad adottare iniziative di promozione e comunicazione della dieta mediterranea.

Quanto all'articolo 5, relativo alla promozione della dieta mediterranea nei servizi di mensa scolastica, fa notare che l'articolo 4 del decreto-legge n. 104 del 2013, come modificato dalla legge n. 107 del 2015, già reca una disciplina analoga a quella in esame. Considerato che le norme del disegno di legge in titolo sembrano dunque sovrapporsi a disposizioni analoghe, peraltro già in vigore, preannuncia l'intenzione di proporre alla Commissione di merito la soppressione dell'articolo 5.

Segnala conclusivamente che l'articolo 7, comma 1, potrebbe introdurre ambiguità terminologiche connesse alla denominazione del Fondo

per la valorizzazione della dieta mediterranea – patrimonio dell'umanità. A ciò aggiunge che il comma 3 reca una novella alla legge n. 77 del 2006, la quale è oggetto di modifica anche da parte del disegno di legge n. 2371, approvato in via definitiva dalla 7ª Commissione. Sul punto, alla luce del testo approvato dalla 7ª Commissione, il Presidente relatore propone una ridefinizione più puntuale degli elementi del patrimonio culturale immateriale di cui alla Convenzione UNESCO del 2003, provvedendo anche ad una loro opportuna distinzione rispetto all'attività di valorizzazione e gestione del patrimonio materiale.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(2236) ***Gianluca ROSSI ed altri. – Disposizioni per favorire l'acquisto di sussidi tecnici ed informatici in favore di studenti con disturbo specifico dell'apprendimento***

(Parere alla 6ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice PUGLISI *(PD)* segnala che il disegno di legge in titolo prevede agevolazioni fiscali per l'acquisto e per l'uso di strumenti compensativi e di sussidi in favore di studenti cui è stato diagnosticato un disturbo specifico dell'apprendimento (DSA). Fa presente che il provvedimento è composto di due articoli e mira a completare il pacchetto di misure previste dalla legge n. 170 del 2010. Ricorda in particolare che, ai sensi di tale legge, la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia sono definite quali disturbi specifici di apprendimento, che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di *deficit* sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana.

Riepiloga indi brevemente gli obiettivi della citata legge n. 170: garantire per le persone con DSA il diritto all'istruzione e promuoverne il successo formativo e scolastico; limitare i disagi relazionali; adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle esigenze formative degli studenti in oggetto; formare gli insegnanti e al contempo sensibilizzare i genitori; promuovere la diagnosi precoce e i percorsi didattici riabilitativi; garantire pari opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale. La stessa legge, all'articolo 5, prevede che gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari.

Dopo aver richiamato in proposito anche le misure contenute nell'atto del Governo n. 378, rammenta che le scuole garantiscono: l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate; l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonche'-misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qua-

lità dei concetti da apprendere; per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell'esonero.

Tornando al provvedimento in esame, fa presente che l'articolo 1, con una modifica all'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), introduce una nuova agevolazione nella forma di detrazione d'imposta per le spese sostenute dai genitori in favore dei minori, per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici necessari all'apprendimento, nonché per l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere. La seconda nuova agevolazione consiste nell'applicazione dell'aliquota IVA al 4 per cento nel caso dell'acquisto di strumenti tecnici e informatici necessari all'apprendimento e alla comunicazione verbale dei minori con diagnosi di DSA.

In conclusione, evidenzia che secondo l'articolo 2 alla copertura degli oneri, stimati in 21 milioni di euro all'anno a decorrere dal 2017, si provvede attraverso una corrispondente riduzione del «Fondo per interventi strutturali di politica economica».

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione (n. 377)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 180, 181, lettera *b)*, e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 gennaio.

Il PRESIDENTE comunica la 1ª Commissione ha espresso le proprie osservazioni sull'atto in titolo, nelle quali sono contenuti alcuni rilievi in merito sia all'esigenza di un rispetto più puntuale del principio di delega, sia all'articolato.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità (n. 378)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 180, 181, lettera *c)*, e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 gennaio.

Il PRESIDENTE comunica la 1ª Commissione ha espresso le proprie osservazioni sull'atto in titolo, avanzando alcuni rilievi riferiti all'articolo 3, comma 4, e all'articolo 6, comma 1.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2287-*bis*) *Delega al Governo per il codice dello spettacolo*

(459) *Emilia Grazia DE BIASI. – Legge quadro sullo spettacolo dal vivo*

(1116) *Laura BIANCONI. – Legge quadro per lo spettacolo dal vivo*
(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con riferimento agli atti in titolo, ha audito la scorsa settimana i rappresentanti dell'Ente nazionale protezione animali (ENPA), della Lega anti vivisezione (LAV), dell'Ente nazionale circhi (ENC), del Club amici del circo (CADEC), della Federazione europea detentori e proprietari di animali esotici e domestici (FEDEA), dell'Associazione nazionale Fondazioni lirico-sinfoniche (ANFOLS), delle Istituzioni concertistico-orchestrali (ICO), della Fondazione Milano (Scuole civiche), del Tavolo permanente delle federazioni bandistiche italiane, della Conferenza europea dei produttori di strumenti musicali (CAFIM), della Rete dei festival, dell'Associazione italiana musicisti jazz (MIDJ), dell'Associazione nazionale di festival jazz italiani (I-JAZZ), e oggi alcuni artisti e professionisti del settore, i quali hanno consegnato o preannunciato documentazioni che – unitamente ad eventuali integrazioni – saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI

Il PRESIDENTE comunica che, con riferimento all'esame degli schemi di decreto legislativo attuativi della legge n. 107 del 2015 (Buona scuola), l'Ufficio di Presidenza – integrato dai rappresentanti dei Gruppi – ha audito oggi i rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), i quali hanno preannunciato una documentazione che – unitamente a eventuali integrazioni – sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,25.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Martedì 28 febbraio 2017

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 164

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,40

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

293ª Seduta

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

Intervengono il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Nencini e il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Giacomelli.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del professor Ugo Patroni Griffi a Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale (n. 97)
(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Esame. Parere favorevole)

Il relatore FILIPPI *(PD)* illustra la proposta di nomina in titolo, segnalando che la candidatura del professor Ugo Patroni Griffi alla carica

di Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale rispetta la procedura prevista dalla legge, essendo stato acquisito il prescritto concerto tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione Puglia. Si sofferma quindi sul *curriculum* del candidato, che appare assolutamente adeguato, in ragione non solo della grande competenza in materia giuridica, testimoniata dai numerosi titoli accademici e dalle altrettante numerose pubblicazioni, ma anche dalle molteplici esperienze come amministratore di varie società ed enti pubblici, tra i quali la Fiera del Levante di Bari.

Per tali ragioni, propone di rendere un parere favorevole.

Il senatore CIOFFI *(M5S)* esprime riserve sul metodo di nomina dei Presidenti delle Autorità di sistema portuale, in quanto sembra ancora basato su accordi di tipo consociativo anziché su criteri veramente meritocratici.

Il senatore Maurizio ROSSI *(Misto-LC)* segnala che sulla proposta di nomina in esame sono state espresse contestazioni da parte di un'associazione di consumatori, che ha anche sollecitato un parere dell'Anac, ritenendo che il *curriculum* del professor Patroni Griffi non avesse le specifiche esperienze richieste dalla legge nel settore marittimo-portuale e che vi fossero situazioni di incompatibilità e conflitti di interesse.

Tuttavia, l'Anac nel suo parere non ha rilevato elementi ostativi all'assunzione dell'incarico di Presidente, mentre per quanto riguarda la competenza tecnica, ritiene che l'ampio *curriculum* del professor Patroni Griffi sia indiscutibilmente adeguato.

Auspica che candidati altrettanto adeguati e autorevoli siano individuati anche per altri soggetti che compongono l'organizzazione del sistema portuale, in particolare per il rappresentante del sindaco in seno al comitato portuale, per il quale in alcuni porti si stanno invece seguendo logiche molto discutibili.

Il senatore SONEGO *(PD)* esprime apprezzamento per la candidatura del professor Patroni Griffi, persona assolutamente autorevole e competente. Auspica che candidati altrettanto prestigiosi possano essere proposti per le altre Autorità di sistema portuale.

Il relatore FILIPPI *(PD)* fa presente di aver ricevuto anch'egli le segnalazioni richiamate dal senatore Maurizio Rossi circa le presunte criticità della candidatura del professor Patroni Griffi. Tuttavia non sono emerse, da verifiche compiute, situazioni di incompatibilità o di conflitto di interesse che possano essere di ostacolo alla candidatura come Presidente dell'Autorità di sistema portuale, atteso che, per legge, una volta nominato nella carica, devono cessare tutti gli altri incarichi eventualmente

in conflitto. Per quanto riguarda poi il *curriculum vitae*, ritiene che proprio l'ampia pluralità di esperienze del candidato possa consentire un migliore assolvimento di un incarico così complesso e delicato.

Infine, per quanto riguarda l'altra questione segnalata dal senatore Maurizio Rossi, riguardo ad alcuni problemi emersi in sede di individuazione dei rappresentanti dei sindaci nei comitati portuali delle varie Autorità di sistema portuale, auspica che possano essere rapidamente superati, anche in relazione ai recenti chiarimenti forniti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, si passa alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere del relatore. Partecipano alla votazione i senatori ARACRI *(FI-PdL XVII)*, BORIOLI *(PD)*, Laura CANTINI *(PD)*, Valeria CARDINALI *(PD)*, CERVELLINI *(Misto-SI-SEL)*, CIOFFI *(M5S)*, CROSIO *(LN-Aut)*, DI GIACOMO *(AP (Ncd-CpE))*, Stefano ESPOSITO *(PD)*, FILIPPI *(PD)*, GIBIINO *(FI-PdL XVII)*, MARGIOTTA *(PD)*, MATTEOLI *(FI-PdL XVII)*, Pamela Giacoma Giovanna ORRÙ *(PD)*, PERRONE *(CoR)*, in sostituzione della senatrice Bonfrisco, RANUCCI *(PD)*, Maurizio ROSSI *(Misto-LC)* e SONEGO *(PD)*.

La proposta di parere favorevole risulta infine approvata con 12 voti favorevoli, 3 voti contrari, 1 scheda bianca, 1 voto nullo e 1 astenuto.

IN SEDE REFERENTE

(2603) ***CROSIO. – Modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178***

(2452) ***Anna Cinzia BONFRISCO ed altri. – Norme per l'iscrizione dei numeri delle utenze telefoniche fisse e mobili nel registro pubblico delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178***

(2545) ***Manuela GRANAIOLA. – Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali al fine di prevenire e impedire forme di*** telemarketing *selvaggio*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

Il PRESIDENTE ricorda che, nella precedente seduta, sono stati depositati l'ordine del giorno e gli emendamenti relativi al disegno di legge n. 2603, assunto come testo base. Invita quindi tutti i senatori interessati ad illustrarli.

Il senatore BATTISTA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)* illustra gli emendamenti 1.2 e 1.7, finalizzati a consentire l'iscrizione nel registro delle opposizioni di tutte le utenze telefoniche, fisse e mobili, intestate ai cittadini che desiderano opporsi alle chiamate telefoniche aventi scopi commerciali o di ricerca di mercato.

Il senatore FILIPPI *(PD)* illustra a sua volta l'emendamento 1.15, che prevede che con la nuova iscrizione al registro delle opposizioni vengano revocati tutti i consensi precedentemente espressi al trattamento dei numeri telefonici per finalità commerciali o di ricerca di mercato. Si prevedono inoltre sanzioni molto severe per chi trasgredisce, nonché la responsabilità in solido del titolare del trattamento dei dati anche nel caso di affidamento a terzi delle attività di *call center*. Si sofferma poi sugli emendamenti 1.16, 1.17, 1.18 e 1.19, aventi analoga finalità.

Passa infine a illustrare l'emendamento 1.23, finalizzato ad introdurre l'obbligo di consultazione mensile, anziché solo annuale, del registro delle opposizioni da parte degli operatori.

Il senatore CIOFFI *(M5S)* illustra le proposte emendative 1.26, volta ad assicurare l'aggiornamento del registro delle opposizioni entro tre mesi dalla pubblicazione degli elenchi degli abbonati, 1.28, che mira a introdurre un prefisso dedicato per le chiamate di *telemarketing*, 1.29, che vieta l'utilizzo dei compositori telefonici per la ricerca automatica dei numeri e 1.30, che impone agli operatori di comunicare agli interessati i dati delle aziende a cui vengono ceduti i numeri telefonici.

Il senatore FILIPPI *(PD)* illustra poi la proposta 1.31, che estende da 30 a 60 giorni il termine per l'adozione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione delle disposizioni del disegno di legge. Si sofferma quindi sugli emendamenti 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3 e 1.0.5, che pongono una serie di misure volte a regolamentare l'attività dei *call center* che effettuano attività di *telemarketing*, tra cui in particolare l'introduzione di due prefissi telefonici dedicati rispettivamente per le ricerche di mercato e per le chiamate commerciali.

Il senatore CIOFFI *(M5S)* si sofferma sulle proposte emendative 1.0.4, che introduce misure in materia di tutele a favore dei consumatori nelle attività svolte dai *call center*, e 1.0.6, che istituisce un sistema informativo integrato degli operatori che intendono effettuare il trattamento dei dati per fini commerciali o di ricerche di mercato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene infine di dare per illustrati l'ordine del giorno e i rimanenti emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2484) ***Deputati QUINTARELLI ed altri. – Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete* internet *per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti***, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 febbraio.

Il presidente MATTEOLI avverte che sono stati presentati emendamenti al disegno di legge in titolo (pubblicati in allegato). Invita quindi i senatori interessati ad intervenire per l'illustrazione.

Il senatore BATTISTA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)* illustra l'emendamento 3.3, volto a sopprimere il comma 3 dell'articolo 3 del testo: pur condividendo il principio della neutralità della rete, ritiene infatti che non si possa impedire a un fornitore che abbia sottoscritto con un cliente un contratto per un determinato servizio via *internet*, di dare priorità nel traffico a quel particolare servizio.

Si sofferma quindi sull'emendamento 3.4, che sostituisce integralmente il comma 4 dell'articolo 3, in quanto reputa che, qualora il traffico generato da un utente finale crei problemi alla rete, debba esservi un intervento immediato, senza attendere il preventivo avviso all'utente perché cessi spontaneamente la sua attività.

Infine, illustra l'emendamento 4.1, soppressivo dell'articolo 4 in materia di libero accesso a *software*, contenuti e servizi. Considera, infatti, che si tratti di una norma non coerente con le finalità del provvedimento in esame, non potendosi precludere a un operatore di installare propri *software* o applicazioni dedicate sui dispositivi da esso prodotti o commercializzati.

Il senatore CIOFFI *(M5S)* dichiara di non condividere le finalità dell'emendamento 4.1, in quanto un utente dovrebbe essere sempre libero di disinstallare un determinato *software* dai suoi dispositivi e sostituirlo con altri di sua scelta.

Dopo una replica del senatore BATTISTA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*, ha la parola il senatore FILIPPI *(PD)* che condivide l'intervento del senatore Cioffi, osservando che in molti casi *software* o applicazioni che gli operatori spacciano come essenziali per il funzionamento dei dispositivi, pena la perdita della garanzia, in realtà non sono tali.

Nessun altro chiedendo di intervenire, su proposta del PRESIDENTE, vengono dati per illustrati tutti i restanti emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore DI GIACOMO *(AP (Ncd-CpE))* chiede al sottosegretario Giacomelli di fornire in tempi rapidi la documentazione relativa all'attuazione della nuova disciplina in materia di contributi alle emittenti locali, di cui si era trattato nel corso delle comunicazioni rese dal Sottosegretario lo scorso 14 febbraio.

Il sottosegretario GIACOMELLI si impegna a far pervenire quanto prima la documentazione richiesta.

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2484

Art. 1.

1.1

BOCCHINO, DE PETRIS, CAMPANELLA, VACCIANO, MUSSINI, FUCKSIA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Libero allacciamento delle apparecchiature terminali alle interfacce della rete pubblica)

1. In conformità con quanto stabilito dall'articolo 3 del Regolamento (UE) 2015/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, gli utenti delle reti di comunicazione elettronica possono provvedere autonomamente alle attività di installazione, di allacciamento e di manutenzione delle apparecchiature terminali quali definite nella direttiva 2008/63/CE della Commissione, che realizzano l'allacciamento all'interfaccia della rete pubblica. Tali attività devono essere svolte seguendo le procedure e le istruzioni fornite agli utenti dai fornitori di accesso e di servizi, e possono essere effettuate solamente con apparecchiature conformi alla normativa UE ed alle leggi vigenti. I dati necessari all'accesso, le credenziali e le informazioni per l'allacciamento, inclusi i dati, le credenziali e le informazioni per configurare ed usare eventuali servizi di fonia erogati in modalità *Voice Over ip* (Voip) devono essere messi obbligatoriamente a disposizione dell'utente dai fornitori di accesso, senza costi aggiuntivi all'atto della sottoscrizione del contratto di servizio.

2. È fatto divieto ai fornitori di accesso e di servizi di imporre obbligatoriamente l'uso di apparecchiature terminali da essi forniti per l'allacciamento all'interfaccia della rete pubblica. È fatto altresì divieto di richiedere corrispettivi in denaro sia di natura fissa che continuativa per il noleggio o l'acquisto obbligatorio delle apparecchiature terminali.

3. Fermo restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, è facoltà dei fornitori di accesso e di servizi di offrire, opzionalmente ed a libera scelta del cliente, servizi aggiuntivi di installazione, allacciamento, collaudo e manutenzione delle apparecchiature terminali, anche usando apparecchiature fornite da loro stessi, che prevedano costi aggiuntivi e canoni di noleggio o corrispettivi per l'acquisto».

Conseguentemente,

a) *all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera* f), *aggiungere la seguente:*

«apparecchiature terminali», le apparecchiature allacciate direttamente o indirettamente all'interfaccia di una rete pubblica di telecomunicazioni per trasmettere, trattare o ricevere informazioni; in entrambi i casi di allacciamento, diretto o indiretto, esso può essere realizzato via cavo, fibra ottica o via elettromagnetica; un allacciamento è indiretto se l'apparecchiatura è interposta fra il terminale e l'interfaccia della rete pubblica nonché le apparecchiature delle stazioni terrestri per i collegamenti via satellite»;

b) *all'articolo 6, comma 2, sostituire le parole:* «dell'articolo 3 della presente legge», *con le seguenti:* «degli articoli 3 e 3-*bis* della presente legge»;

c) *all'articolo 6, comma 3, sostituire le parole:* «dell'articolo 4 della presente legge», *con le seguenti:* «degli articoli 3-*bis* e 4 della presente legge».

Art. 3.

3.1

PELINO, Mariarosaria ROSSI, ARACRI, GIBIINO

Sopprimere l'articolo.

3.2

PELINO, MARIAROSARIA ROSSI, ARACRI, GIBIINO

Al comma 1, sopprimere le parole: «rispetto alla velocità alla quale sarebbe fornito a un utente nella stessa area avente la medesima capacità di banda e con accesso illimitato alla rete *internet*» *e sostituire le parole:* «necessarie, comunque per brevi periodi,» *con le seguenti:* «espressamente previste nelle condizioni di contratto ovvero siano necessarie per periodi ragionevoli».

3.3

BATTISTA, FRAVEZZI, Fausto Guilherme LONGO, PANIZZA

Sopprimere il comma 3.

3.4

BATTISTA, FRAVEZZI, Fausto Guilherme LONGO, PANIZZA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Se un danno all'integrità o alla sicurezza della rete *internet* ovvero al servizio del fornitore di reti o di servizi di comunicazione elettronica o ai terminali di utenti finali, di cui al comma 1, lettera *b)*, è causato dal traffico proveniente dal terminale di un altro utente finale dei servizi dell'operatore, quest'ultimo, adotta immediatamente le misure necessarie a far cessare o a prevenire il danno e le notifica al proprio utente. Qualora il comportamento dannoso sia realizzato dall'utente finale dei servizi di un altro operatore, limitatamente ai soli casi di effettivo, significativo e grave pericolo di danno all'integrità o alla sicurezza della rete *internet* ovvero al servizio del fornitore o di serio danno ai terminali di utenti finali, di cui al comma 1, lettera *b)*, il fornitore di reti o di servizi di comunicazione elettronica segnala tale circostanza, entro sei ore dalla scoperta, all'autorità giudiziaria, al *Computer Emergency Response Team* (CERT) nazionale, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi del comma 4, dell'articolo 16-*bis* del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, fornendo i dati tecnici strettamente necessari per prevenire il fatto dannoso nel aspetto delle norme a tutela della riservatezza dei dati personali».

3.5

BATTISTA, FRAVEZZI, Fausto Guilherme LONGO, PANIZZA

Al comma 5, sostituire le parole: «per prevenire il degrado del servizio di accesso alla rete *internet* e» *con le seguenti:* «allo scopo di preservare l'integrità e la sicurezza del servizio di accesso alla rete *internet* e prevenire».

3.6

PELINO, Mariarosaria ROSSI, ARACRI, GIBIINO

Al comma 5, sostituire dalle parole: «stabilisce, entro sessanta giorni» *fino alle parole:* «servizi di comunicazione elettronica» *con le seguenti:* «verifica le condizioni di offerta del servizio e può indicare appositi *standard* di qualità del servizio, e pubblicare la lista degli operatori che vi si attengono».

3.7

CIOFFI, CIAMPOLILLO, SCIBONA

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-*bis*. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo e, in caso di violazioni accertate, commesse da fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica, irroga le sanzioni di cui all'articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259».

Art. 4.

4.1

BATTISTA, FRAVEZZI, Fausto Guilherme LONGO, PANIZZA

Sopprimere l'articolo.

4.2

CIOFFI, CIAMPOLILLO, SCIBONA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini di tutela del pluralismo informativo è fatto divieto di distribuire e di commercializzare nel territorio nazionale *device* con applicazioni preinstallate a contenuto informativo».

Art. 5.

5.1

PELINO, Mariarosaria ROSSI, ARACRI, GIBIINO

Al comma 1, al primo periodo, sopprimere le parole: «, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,» *e sopprimere l'ultimo periodo.*

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Martedì 28 febbraio 2017

Plenaria

239ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
PIGNEDOLI

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il vice ministro OLIVERO risponde all'interrogazione n. 3-02018 a firma del senatore Gaetti e altri, sull'accertamento delle responsabilità per i mancati controlli finanziari nel settore lattiero caseario, rilevando che, a seguito della sentenza della Corte di giustizia europea del 2 dicembre 2014, è diventata definitiva la correzione finanziaria stabilita dalla Commissione europea per i ritardi, verificatisi in alcune Regioni, nell'esecuzione dei controlli relativi al regime quote latte, per gli esercizi 2005, 2006 e 2007.

Segnala che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si è attivato per il recupero, nei confronti delle regioni inadempienti, delle somme quantificate sulla base della ripartizione effettuata dalla Commissione europea, proponendo al Presidente del Consiglio dei ministri, l'avvio della pertinente procedura.

In tale direzione, è stato predisposto uno schema di delibera che, inviata al Ministero dell'economia e finanze per le valutazioni di competenza, ha ottenuto il parere favorevole nel mese di agosto 2016.

Lo schema attribuisce nel dettaglio, alle regioni responsabili individuate, gli oneri derivanti dalle correzioni finanziarie e dispone, conseguentemente, il trattenimento degli importi da esse dovuti dalle somme da ver-

sare a ciascuna regione interessata all'erogazione di aiuti concessi dall'Unione europea a valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987.

In tale contesto, si è proceduto al tempestivo inoltro dello schema concordato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per il completamento dell'*iter* e risulta attualmente all'esame della stessa.

Precisa, infine, che la questione attinente l'individuazione del personale regionale responsabile dei ritardi in parola e i provvedimenti da intraprendere al riguardo, esulano dalle competenze del Ministero.

Il senatore GAETTI *(M5S)* si dichiara soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo. Prende atto delle informazioni fornite quanto all'operato delle Regioni e dell'AGEA e sottolinea positivamente la disponibilità del Dicastero dell'agricoltura e dell'AGEA stessa a fornire dati e informazioni e a instaurare un proficuo rapporto di cooperazione riguardo al settore lattiero caseario.

Il vice ministro OLIVERO risponde all'interrogazione n. 3-03359 a firma del senatore Gasparri, su alcune nomine dirigenziali presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Rileva anzitutto la trasparenza e la legittimità dell'operato del Ministero nel conferimento degli incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale, oggetto dell'interrogazione.

Tale conferimento è infatti avvenuto nel rispetto delle procedure previste dalla legge e, in particolare, dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che richiede, da un lato, un limite percentuale pari all'8 per cento della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia del Ministero (per un totale di 4 posti su 55) e, dall'altro, una particolare e comprovata qualificazione professionale.

Premette che tale iniziativa si è resa necessaria per la copertura di due uffici dirigenziali risultanti vacanti a seguito di riordino del Ministero, avvenuto nel corso dell'anno 2014, e dell'assunzione dei 4 vincitori del concorso per dirigenti di seconda fascia (esperito nel 2012).

In particolare, alla data delle due nomine, il numero degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero era fissato in 55, di cui 14 risultavano vacanti, con un evidente ampio margine di differenza tra il numero dei dirigenti dei ruoli ministeriali e i posti di funzione dirigenziale da occupare.

Per sopperire tale carenza, tra marzo e settembre 2016 sono stati pubblicati sul sito istituzionale del Ministero specifici interpelli secondo la procedura di legge, che non hanno, tuttavia, sortito esito positivo a causa, in un caso, di assenza di candidati e, nell'altro, per successiva rinuncia dell'unico dirigente che aveva manifestato interesse.

Solo in esito alla conclusione negativa degli interpelli, i responsabili delle strutture amministrative del Ministero che presentavano posti vacanti hanno proceduto al conferimento degli incarichi in questione, i cui atti risultano debitamente registrati da parte dei competenti organi di legittimità e controllo.

Il senatore GASPARRI *(FI-PdL XVII)* si dichiara insoddisfatto della risposta del rappresentante del Governo. Pur prendendo atto delle informazioni fornite, ritiene che le criticità segnalate nell'interrogazione quanto alle nomine recentemente effettuate nell'ambito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali non vengano chiarite né risolte. Permangono pertanto impregiudicati i dubbi circa i profili di ordine politico sottesi alla nomina oggetto dell'interrogazione.

La presidente PIGNEDOLI dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 15,10.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

Martedì 28 febbraio 2017

Plenaria

309ª Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2670) ***Deputato Maria IACONO ed altri. – Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 8ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 22 febbraio.

Il relatore BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazione, pubblicata in allegato.

Nessuno chiedendo di intervenire e accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta del relatore è posta ai voti e approvata.

(2484) ***Deputato QUINTARELLI ed altri. – Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice, senatrice FISSORE *(PD)*, illustra l'atto Senato n. 2484, evidenziando che si tratta di un disegno di legge di iniziativa parlamentare, già approvato dalla Camera dei deputati in sede deliberante – primo firmatario l'onorevole Quintarelli (Misto) – ora all'esame della 8ª Commissione, in sede referente.

Il disegno di legge reca disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete *internet* per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti. Secondo la relazione di accompagnamento del disegno di legge originario (AC n. 2520) il provvedimento si pone l'obiettivo di aumentare le possibilità di scelta e la libertà di espressione su *internet* per tutti i cittadini, che devono avere la possibilità di decidere, nell'ambito dei vincoli stabiliti solo dalla legge, quali contenuti vogliono inviare e ricevere, quali servizi, applicazioni, *hardware* e *software* vogliono usare a tale scopo e dove fornirsene, secondo il principio della neutralità della rete. A tal fine, in nessun caso si potrà offrire un servizio che consenta l'accesso esclusivamente ad alcune applicazioni o servizi, mentre altri sono bloccati o gravati da tariffe differenti. Di conseguenza, i fornitori di accesso non potranno proporre pacchetti per accedere solo a una parte di *internet* e non alla rete completa.

Il provvedimento consta di 5 articoli.

L'articolo 1 contiene le definizioni di «rete *internet*», «piattaforma tecnologica», «fornitore di servizi della società dell'informazione», «esperienza utente», «fornitori di reti o di servizi di comunicazione elettronica» e «accesso *best effort*».

L'articolo 2 interviene in materia di qualificazione dei servizi forniti all'utenza, facendo salvo quanto previsto dall'articolo 4 del Regolamento UE 2015/2120, che impone specifiche misure di trasparenza che devono rispettare i contratti che includono servizi di accesso a *internet*. In particolare si vieta di definire, nell'offerta commerciale al pubblico e nella documentazione contrattuale ed informativa dei fornitori di reti o di servizi di comunicazione elettronica, come «accesso a *internet*» o «servizio *internet*», un accesso o servizio di connettività che limiti la possibilità di fruizione da parte dell'utente a una porzione o a un sottoinsieme di servizi offerti sulla rete internet.

L'articolo 3 reca norme relative ai limiti alla gestione del traffico, nel rispetto degli articoli 3 e 5 del regolamento sopra citato.

In particolare, sancisce il principio di neutralità della rete (comma 1) vietando ai fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica di ostacolare, ovvero rallentare, rispetto alla velocità alla quale sarebbe fornito a un utente nella stessa area avente la medesima capacità di banda e con accesso illimitato alla rete internet, l'accesso ad applicazioni e servizi internet.

Il comma 2 consente ai fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica, di commercializzare servizi a valore aggiunto per soddisfare specifiche richieste della clientela di affari e residenziale, solo dietro adesione espressa dell'utente mediante specifico e separato accordo tariffario e contrattuale.

Vieta quindi (comma 3) ai fornitori di servizi di accesso alla rete *internet* di fissare il prezzo per tali servizi in funzione dei servizi o delle applicazioni che sono offerti o utilizzati tramite l'accesso fornito alla rete *internet.*

Inoltre reca (comma 4) una procedura nel caso di possibili danni all'integrità e alla sicurezza della rete internet, ovvero al servizio del fornitore o ai terminali di utenti finali causati dal traffico proveniente dal terminale di un altro utente finale dei servizi dell'operatore.

Infine, il comma 5 prevede che, al fine di prevenire il degrado del servizio di accesso alla rete internet e la diffusione di pratiche non ragionevoli di gestione, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) fissi, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, appositi *standard* minimi di qualità del servizio, aggiornati con cadenza almeno annuale.

L'articolo 4 disciplina il diritto degli utenti in tema di scelta e selezione di *software*, contenuti e servizi.

In particolare, gli utenti hanno il diritto, sia di reperire *on-line* in formato idoneo alla piattaforma tecnologica desiderata e di utilizzare a condizioni eque e non discriminatorie *software*, proprietari o *open source*, contenuti e servizi leciti sia di disinstallare *software* (con alcune eccezioni) o di rimuovere contenuti non di interesse dai propri dispositivi.

Specifica inoltre che tale diritto non può essere in alcun modo limitato o vincolato all'acquisto o all'utilizzo di alcuni *software*, contenuti o servizi, da parte dei gestori delle piattaforme mediante strumenti contrattuali, tecnologici, economici o di esperienza utente.

L'articolo 5 detta regole in materia di trasparenza, imponendo ai fornitori di reti o di servizi di comunicazione elettronica l'obbligo di pubblicare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sul proprio sito internet le offerte rientranti nell'ambito di applicazione degli articoli 2 e 3. Le medesime informazioni sono inviate all'AGCOM.

Infine, l'articolo 6 reca la disciplina sanzionatoria, con riferimento agli articoli 22 e 27 del codice del consumo, per i casi di violazione degli obblighi imposti dal disegno di legge.

Conclude proponendo di esprimere un parere favorevole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta della relatrice è posta ai voti e risulta approvata.

La seduta termina alle ore 15,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2670

La 10ª Commissione (industria, commercio, turismo), esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, invitando la Commissione di merito a valutare l'opportunità di inserire ulteriori tratti di ferrovie turistiche già chiusi ovvero in via di chiusura.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Martedì 28 febbraio 2017

Plenaria

297ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
SPILABOTTE

indi del Presidente
SACCONI

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

Le priorità dell'Unione europea per il 2017 (Programma di lavoro della Commissione europea per il 2017 e Relazione programmatica per il 2017 sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea) (n. 915)

(Parere alla 14ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 febbraio.

La senatrice MANASSERO *(PD)* dà conto di uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato. In particolare, sottolinea la necessità di orientare il pilastro dei diritti sociali alle pari opportunità e al pari accesso al mercato del lavoro. A fronte della crescita economica non omogenea, rimarca l'esigenza di interventi di perequazione nel mercato del lavoro e dei sistemi di *welfare*. Evidenzia l'importanza dell'istituto dell'apprendistato come leva per contrastare la disoccupazione giovanile.

Il senatore BAROZZINO *(Misto-SI-SEL)* denuncia l'assenza nel programma di lavoro della Commissione europea di novità rilevanti rispetto alle politiche perseguite negli anni passati. Lamenta gli effetti delle recenti riforme del lavoro, responsabili di un aumento della disoccupazione e di un impiego infruttuoso di ingenti risorse pubbliche.

La senatrice CATALFO *(M5S)*, nel preannunciare che i senatori del suo Gruppo presenteranno presso la Commissione di merito una riflessione più approfondita, sottolinea l'esigenza di prendere in adeguata considerazione i punti costitutivi del pilastro sociale europeo. Lamenta carenze nella lotta alla disoccupazione e nell'integrazione dei trattamenti pensionistici al fine di garantire condizioni di vita dignitose. Per definire la nuova architettura dell'Europa sociale, ritiene fondamentale tornare a parlare di reddito minimo garantito

Il senatore ICHINO *(PD)* sottolinea i risultati importanti conseguiti dalla recente riforma del lavoro. Si sofferma sull'aumento dell'occupazione a tempo indeterminato che si registra per la prima volta dopo 35 anni. Ritiene necessario, invece, ridurre il cuneo fiscale retributivo che è fra i più alti d'Europa. Misure in tal senso sono essenziali per una riforma complessiva del mercato del lavoro.

Il senatore PUGLIA *(M5S)* denuncia la normativa italiana in materia di aggiornamento professionale dei lavoratori marittimi, che lede i principi europei di parità d'accesso al mercato del lavoro. Questi lavoratori infatti sono costretti nel nostro Paese a seguire corsi di formazione a terra, che determinano un aumento non sostenibile di costi per le imprese. Auspica inoltre che l'istituto dell'apprendistato sia liberato da una serie di pastoie burocratiche e che nel settore dell'artigianato sia orientato principalmente alla formazione in azienda.

Il presidente SACCONI invita a riflettere sulle modalità di recepimento delle direttive europee negli Stati membri. Differenti forme di recepimento, pur a partire dallo stesso testo normativo, possono generare fenomeni distorsivi non sostenibili in un mercato del lavoro unico.

Presente il prescritto numero di senatori, pone quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata a maggioranza.

(2705) ***Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale***

(Parere alle Commissioni 1ª e 2ª riunite. Esame e rinvio)

Il presidente SACCONI *(AP (Ncd-CpE))*, relatore, illustra il testo, per le parti di competenza. Si sofferma in particolare sull'articolo 8, comma 1, lettera *d)*, che introduce nel decreto legislativo n. 142 del 2015 – in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale – l'articolo 22-*bis*, relativo alla partecipazione di questi soggetti ad attività sociale, su base volontaria e in favore delle collettività locali. Fa presente che tale attività è promossa dal prefetto, d'intesa con i Comuni, anche attraverso la stipula di protocolli di intesa con gli enti locali e le organizza-

zioni del terzo settore; possono inoltre essere predisposti progetti da finanziare con risorse europee destinate all'immigrazione e all'asilo. La norma riproduce largamente una circolare del Ministero dell'Interno in vigore e potrebbe apparire ultronea; il Presidente relatore riterrebbe utile inserirvi anche la possibilità che i richiedenti asilo concorrano alla manutenzione e gestione dei locali che li ospitano, sottolineandone l'incentivo virtuoso ed il potenziale risultato di economie di spesa. Propone altresì che ai fini del rilascio di permessi umanitari vengano tenuti in considerazione, in positivo e in negativo, i comportamenti dei richiedenti.

Il senatore SERAFINI *(FI-PdL XVII)* chiede chiarimenti sulla tipologia di richiedenti asilo ospitati nelle strutture in questione.

Il presidente SACCONI *(AP (Ncd-CpE))*, relatore, precisa che i richiedenti asilo temporaneamente ospitati non possono considerarsi ancora regolarizzati quanto alle forme della loro presenza nel nostro Paese.

La senatrice D'ADDA *(PD)*, richiamato l'intento lodevole del decreto, rappresenta tuttavia la difficoltà degli enti gestori di prevedere ipotesi di risparmio a fronte del lavoro volontario degli ospiti, che non può essere quantificato in anticipo. Esprime altresì forti perplessità sulla possibilità di condizionare il rilascio di permessi umanitari condizionato alla partecipazione ad attività lavorative.

La senatrice CATALFO *(M5S)* evidenzia criticità rispetto al coinvolgimento dei soggetti del terzo settore, tenuto conto anche di alcune esperienze negative, che non devono essere assolutamente incentivate. Ritiene che il coinvolgimento dei richiedenti asilo in attività lavorative, per quanto volontario, possa determinare squilibri nel mercato del lavoro.

Il senatore DIVINA *(LN-Aut)* richiama la propria esperienza nella gestione di flussi migratori determinatisi nella provincia di Trento a partire dal 1992, per effetto della guerra nella *ex* Iugoslavia e sottolinea l'importanza del coinvolgimento lavorativo dei richiedenti asilo nelle strutture ospitanti. Manifesta perplessità sulla possibilità di finanziare progetti in questo campo con fondi europei.

Il senatore ICHINO *(PD)*, dopo aver citato la disciplina del diritto d'asilo data dall'articolo 10 della Costituzione, si sofferma su esperienze di accoglienza attuate in Svezia e fondate sui principi di autoorganizzazione delle strutture di ricovero, che incontrano il consenso della quasi totalità degli interessati.

Il senatore BAROZZINO *(Misto-SI-SEL)* rammenta le condizioni di disumanità alla base dei flussi migratori. Invita a cercare soluzioni conformi ai principi dell'accoglienza e dubita che le ipotesi di coinvolgimento volontario in attività lavorative dei richiedenti asilo possano rimanere realmente tali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO N. 915

La Commissione lavoro, previdenza sociale,

esaminato l'affare assegnato in titolo,

rileva che il documento elenca le 10 priorità politiche individuate dalla Presidenza Juncker e le azioni che prevede di realizzare durante il 2017, focalizzate su tre ambiti chiave, quali migrazioni e frontiere esterne, sicurezza esterna e interna, sviluppo socio-economico e giovani;

apprezza che una delle prime iniziative legislative, preannunciate dalla Commissione europea, sia rivolta ai giovani fino a 25 anni di età e concerna l'innalzamento qualitativo dei tirocini e formule di mobilità per gli apprendisti, anche nel quadro di un rafforzamento dei legami tra università, imprese ed altre organizzazioni, allo scopo di migliorare l'interazione tra la ricerca e l'insegnamento;

valuta positivamente che nella Relazione programmatica, con riferimento alla salute e sicurezza sul lavoro, il Governo abbia preannunciato il proprio impegno per l'attuazione di forme più incisive di coordinamento tra le competenti autorità di controllo nazionali ed internazionali, nonché l'avanzamento del negoziato sulla proposta di revisione della direttiva sul distacco dei lavoratori (COM (2016)128), considerata importante anche dalla Presidenza maltese. In proposito, ricorda il parere favorevole con osservazioni espresso il 3 maggio 2016 (*Doc*. XVIII, n. 125) in riferimento ad alcune scadenze temporali della direttiva, al concetto di «retribuzione», all'applicazione in Italia della tutela dei lavoratori e alla specifica situazione dell'autotrasporto.

Per queste ragioni, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni.

Con riferimento al pilastro europeo dei diritti sociali, reputa positiva la presentazione di una serie di iniziative relative alle problematiche legate alla conciliazione tra vita professionale e vita privata per le famiglie che lavorano, l'accesso alla protezione sociale, l'attuazione della direttiva 2003/88/CE sull'orario di lavoro e la revisione della direttiva 91/533/CEE, sulla dichiarazione scritta che impone al datore di lavoro l'obbligo di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro.

La Commissione inoltre ritiene che, come è stato recentemente evidenziato anche nel corso della Conferenza interparlamentare sulla stabilità, il coordinamento economico e la *governance* europea, tenutosi a Bruxelles lo scorso 30 gennaio-1º febbraio, il pilastro dei diritti sociali, per conseguire mercati del lavoro e sistemi di protezione sociale equi, deve essere

orientato alle pari opportunità e pari accesso al mercato del lavoro, compresi lo sviluppo di competenze, l'apprendimento permanente e il sostegno attivo all'occupazione; alle condizioni di lavoro eque, per creare un equilibrio tra i lavoratori e i datori di lavoro; alla protezione sociale sostenibile, incluso l'accesso a servizi essenziali quali l'assistenza all'infanzia, l'assistenza sanitaria e l'assistenza a lungo termine, al fine di assicurare una vita dignitosa e protezione dai rischi.

Di contro, la crescita dell'eurozona, che ha registrato effettivamente un *trend* positivo nel corso degli ultimi anni, non è stata omogenea in tutti i 28 Stati membri ed ha contribuito a dividere ulteriormente il divario tra i Paesi del Mediterraneo e i Paesi del blocco continentale. Ciò ha comportato una crescita diseguale all'interno del mercato comune, con elementi di forte criticità che ne impediscono la crescita equa e sostenibile.

La Commissione richiama pertanto l'esigenza che, in tema di sviluppo della protezione sociale dei cittadini comunitari, sia perseguito l'obiettivo di garantire il funzionamento corretto ed equo dei mercati del lavoro e dei sistemi di *welfare* in tutti gli Stati membri dell'Unione europea.

La Commissione ritiene altresì necessario focalizzare l'attenzione del Governo sul rilancio dell'apprendistato come leva per contrastare la disoccupazione giovanile, per limitare il ricorso a strumenti, quali i tirocini formativi e di orientamento, quando non correttamente utilizzati, perché disgiunti dal percorso formativo e sullo svolgimento di una seria e capillare attività di monitoraggio nella valutazione dell'offerta formativa contenuta nelle proposte di tirocinio.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Martedì 28 febbraio 2017

Plenaria

427ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
RIZZOTTI

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità (n. 378)
(Osservazioni alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 22 febbraio.

Riprende la discussione generale.

Il senatore BIANCO *(PD)* sottolinea, in primo luogo, la complessità dello schema in esame, la quale è a suo avviso acuita dal ricorso ad una terminologia non sempre univoca: ad esempio, mentre il titolo del provvedimento fa riferimento all'inclusione scolastica degli «studenti» con disabilità, nell'articolo 1 si stabilisce che l'inclusione scolastica riguarda «gli alunni e gli studenti».

Osserva, quindi, che sarebbe utile integrare il testo con una disposizione in tema di *transitional care*, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale delle cronicità, allo scopo di assicurare che nel passaggio dall'età infantile a quella adulta gli studenti affetti da disabilità siano costantemente supportati con i *setting* assistenziali più adeguati: mentre il soggetto in età pediatrica è una persona in divenire, rispetto alla quale è centrale, anche a livello clinico, il ruolo della famiglia, l'adulto è un individuo autonomo, in grado quindi di auto gestirsi; ciò fa emergere la necessità di curare con attenzione la fase di transizione dall'approccio di tipo pediatrico al sistema assistenziale orientato all'adulto, anche in considera-

zione del progressivo aumento di bambini e adolescenti affetti da malattie croniche.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI *(CoR)*, nell'associarsi alle considerazioni svolte dal precedente oratore in tema di *transitional care* e di coordinamento col Piano delle cronicità, richiama gli orientamenti emersi nel corso del recente dibattito relativo alle mozioni sulla riforma scolastica, unanimi nella richiesta al Governo di adeguamento e omogeneizzazione della didattica sul territorio, specie per ciò che attiene al sostegno agli alunni disabili.

Dopo aver rilevato che l'indeterminatezza dei criteri e principi di delega ha lasciato mano eccessivamente libera al Governo nella redazione dello schema, formula l'auspicio che, in sede di elaborazione del parere, il Parlamento si riappropri del proprio ruolo, con indicazioni volte a colmare le numerose lacune presenti nel testo.

In particolare, in tema di continuità didattica, osserva che occorrerebbe introdurre nell'articolato una disposizione che assicuri l'assegnazione degli insegnanti di sostegno sin dall'inizio dell'anno scolastico, onde evitare gli spiacevoli disguidi registrati in numerosi istituti nell'anno scolastico in corso.

In materia di limiti numerici in presenza di alunni disabili, riguardo alle sezioni della scuola dell'infanzia e alle classi prime di ogni grado dell'istruzione, segnala la necessità di evitare il ricorso ad espressioni prive di carattere cogente: anziché prevedere un limite valevole «di norma» (come fa l'articolo 3 della schema, alla lettera *d)* del comma 2), meglio sarebbe, a suo avviso, stabilire l'inderogabilità del tetto di affollamento, salva la sussistenza di circostanze eccezionali.

In conclusione, considerate le difficoltà incontrate dalle famiglie degli studenti disabili, rileva l'opportunità di prevedere l'istituzione di appositi sportelli per l'orientamento nell'ambito dei Centri territoriali di supporto.

Non essendovi altre richieste d'intervento, la PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale e avverte che nella seduta di domani avranno luogo il seguito e la conclusione dell'esame.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 14,55.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 239

Presidenza della Presidente
DE BIASI

indi della Vice Presidente
RIZZOTTI

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 16,15

AUDIZIONE INFORMALE DI ESPERTI IN RELAZIONE ALL'AFFARE ASSEGNATO N. 930 (PROBLEMATICHE OSAS – SINDROME DELLE APNEE OSTRUTTIVE DEL SONNO)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Martedì 28 febbraio 2017

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 223

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Orario: dalle ore 14,45 alle ore 15,10

AUDIZIONE INFORMALE DEL DIRETTORE DELL'UFFICIO RISCHI IDROGEOLOGICI ED ANTROPICI DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1101 (GESTIONE E PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO)

Sottocommissione per i pareri

84ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Orario: dalle ore 15,15 alle ore 15,20

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 2ª Commissione:

(580-B) ***FALANGA ed altri. – Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazione;

alla 8ª Commissione:

(2670) ***Deputati Maria IACONO ed altri. – Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico***, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

Martedì 28 febbraio 2017

Sottocommissione per i pareri (fase discendente)

43ª Seduta

Presidenza della Presidente
CARDINALI

Orario: dalle ore 13,05 alle ore 13,15

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 8ª Commissione:

(2603) ***CROSIO. – Modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178***: parere non ostativo con osservazioni su emendamenti.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione dei diritti umani

Martedì 28 febbraio 2017

Plenaria
111ª Seduta

Presidenza del Presidente
MANCONI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il sottosegretario di Stato alla salute, Davide Faraone.

La seduta inizia alle ore 13,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MANCONI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione del sottosegretario di Stato alla salute, Davide Faraone, sulla contenzione

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 23 febbraio scorso.

Il presidente MANCONI sottolinea che l'audizione odierna rappresenta un passaggio cruciale nel lavoro che la Commissione sta svolgendo sul tema della contenzione meccanica che ha consentito di ascoltare, fra gli altri, rappresentanze dei medici psichiatri, degli infermieri, il Comitato Nazionale di Bioetica, il Forum di Salute Mentale e la Conferenza sulla salute mentale.

Il sottosegretario FARAONE, nel rilevare che la contenzione implica la limitazione della possibilità di movimento spontaneo ed autonomo di un individuo, ricorda che essa può essere chimica quando l'intervento è di tipo farmacologico, meccanica, quando vengono impiegati ausili e c'è un abbandono emotivo, o di tipo ambientale o sociale, quando si attua una segregazione o un isolamento dell'individuo.

Il tema è da anni all'attenzione dell'opinione pubblica, degli operatori della sanità nonché dei politici anche alla luce del fatto che le Commissioni create dalle Nazioni Unite e dal Consiglio d'Europa, a seguito delle visite periodiche che effettuano in Italia, hanno più volte condannato la contenzione come lesiva dei diritti e della dignità della persona.

Al riguardo tuttavia nella riflessione pubblica, che ha coinvolto anche le istituzioni, sono stati compiuti significativi passi in avanti.

Ad esempio, il 14 giugno 2010, il Gruppo interregionale salute mentale (GISM) attivo nell'ambito della Commissione salute delle Regioni ha prodotto il documento «Contenzione in psichiatria: una strategia possibile di prevenzione» contenente una serie di raccomandazioni con lo scopo di prevenire il ricorso alla contenzione.

L'esigenza di queste raccomandazioni è nata dalla convinzione che sia necessario operare nel senso di provvedere ad alla prevenzione della contenzione fisica nei contesti di cura psichiatrica, una pratica diffuso ma con differenze notevoli tra le singole Regioni. Vi sono, in un contesto di generale criticità iniziative positive di alcune amministrazioni regionali, o di singole unità operative, nonché di alcune società scientifiche, per porre limitazioni alla contenzione o per introdurre criteri razionali nella sua gestione.

Le Regioni sono state peraltro spinte a produrre raccomandazioni anche dalla preoccupazione che la pratica della contenzione senza chiari confini avvalori la tesi della natura intrinsecamente discutibile della cura psichiatrica, con ciò accrescendo il pregiudizio nei confronti della malattia mentale e aumentando la resistenza a utilizzare i servizi psichiatrici da parte di chi ne ha bisogno.

Il documento è stato approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni, ma ha trovato limitata applicazione non avendo completato il suo iter in Conferenza unificata.

Inoltre, può essere segnalato in questa sede che nel maggio del 2013 il Ministero della salute ha organizzato un convegno su «Le contenzioni: dalla gestione del rischio clinico alla qualità e sicurezza delle cure» nel corso del quale è stata fatta una panoramica della situazione italiana ed

internazionale e si è giunti alla conclusione che fosse opportuno, partendo dalle citate raccomandazioni, pervenire ad un accordo tra Stato e Regioni.

Va rilevato che nei contesti in cui la gestione delle persone è condivisa da più istituzioni (esempio emblematico il carcere e, fino a poco tempo fa l'Ospedale Psichiatrico Giudiziario-OPG) sono continuate le segnalazioni di un ricorso alla contenzione e all'isolamento che è stato stigmatizzato dai citati Comitati internazionali.

Le iniziative che si stanno comunque moltiplicando sul territorio potrebbero fornire lo spunto per raffrontare nuovamente questa tematica orientando la pratica della contenzione nel senso di un maggior rispetto dei diritti, e, al limite al suo stesso superamento.

In questo quadro va sottolineato che laddove ci sono reti di servizi territoriali efficienti ed efficaci, il ricorso alla contenzione si è praticamente azzerato.

Infine, come contributo al tema della contenzione di altissimo livello, va segnalato il documento del Comitato nazionale per la bioetica dell'aprile 2015, denominato «La contenzione: problemi bioetici», le conclusioni del quale possono fornire spunti interessanti per la messa a punto di azioni future che cerchino di affrontare concretamente il problema.

Il Comitato nazionale per la bioetica infatti ribadisce innanzi tutto la necessità del superamento della contenzione, nell'ambito della promozione di una cultura della cura rispettosa dei diritti e della dignità delle persone, in specie le più vulnerabili. Il Comitato condanna l'attuale applicazione estensiva della contenzione e, in particolare, ribadisce che sebbene la possibilità di usare la contenzione meccanica non sia mai stata esclusa in via assoluta, ciò dovrebbe essere interpretato come una cautela, rispetto a eventuali situazioni estreme di pericolo che i sanitari non siano in grado di fronteggiare in altro modo. Al contrario, invece, ad avviso del Comitato, la pratica della contenzione si è troppo spesso tramutata in una prassi a carattere routinario. La tolleranza, concessa in casi estremi per un intervento così lesivo della libertà e dignità della persona, è stata erroneamente interpretata come una licenza al suo ordinario utilizzo.

Il Comitato per la bioetica ricorda a chi si prende cura delle persone sofferenti, ma anche alle istituzioni sanitarie competenti, che l'uso della forza e la contenzione meccanica rappresentano in sé una violazione dei diritti fondamentali della persona. Ed infatti, la consapevolezza di questa violazione, con la responsabilità che ne discende, dovrebbe guidare l'azione quotidiana degli operatori sanitari e costituire uno stimolo alle istituzioni per adottare in maniera impellente tutte le misure possibili per raggiungere l'obiettivo del superamento della contenzione.

Il Comitato ha formulato a Regioni e Governo alcune raccomandazioni: incrementare la ricerca sulla contenzione in rapporto all'organizzazione e alla cultura dei servizi, particolarmente per ciò che riguarda gli anziani e le anziane che sono i soggetti più inermi di fronte alle pratiche coercitive; avviare un attento monitoraggio del fenomeno, a livello regionale ma anche nazionale; predisporre programmi finalizzati al superamento della contenzione nell'ambito della promozione di una cultura ge-

nerale della cura rispettosa dei diritti, agendo sui modelli organizzativi dei servizi e sulla formazione del personale; usare lo strumento della valutazione per promuovere l'innovazione, introducendo standard di qualità che favoriscano i servizi e le strutture *norestraint*; prestare la massima attenzione, in tempi di tagli alla spesa sanitaria e sociale, a mantenere e possibilmente a incrementare la diffusione e la qualità dei servizi rivolti ai soggetti più vulnerabili, in quanto tali più esposti a subire pratiche inumane e degradanti.

Il presidente MANCONI ricorda che l'ultimo rapporto abbastanza esaustivo in materia di contenzione è stato realizzato nel 2005 dall'Istituto Superiore di Sanità e chiede se vi possa essere lo spazio per replicare tale lavoro, a distanza di oltre dieci anni. Rileva inoltre che, in ragione della mancanza di tempo, ove l'Onorevole Sottosegretario volesse far pervenire la sua relazione scritta, i senatori della Commissione potrebbero articolare quesiti ed eventualmente rappresentarli in occasione di una successiva seduta con lo stesso Sottosegretario.

Il sottosegretario FARAONE, dando ampia disponibilità sia a far pervenire la sua relazione sia a partecipare ad un'altra seduta della Commissione per i diritti umani, esprime il convincimento che un lavoro ricognitivo sulla pratica della contenzione, così come realizzato dieci anni fa, sarebbe oltremodo utile.

Il presidente MANCONI ringrazia il sottosegretario Faraone e i senatori presenti e dichiara conclusa la procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 14,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Martedì 28 febbraio 2017

COMITATO LOTTA ALLA CRIMINALITÀ MAFIOSA SU BASE EUROPEA E INTERNAZIONALE

Il Comitato Lotta alla criminalità mafiosa su base europea e internazionale si è riunito dalle ore 10,15 alle ore 11.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia e l'adolescenza

Martedì 28 febbraio 2017

Plenaria

Presidenza della Vice Presidente
Sandra ZAMPA

La seduta inizia alle ore 13,40.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla tutela della salute psicofisica dei minori:

Audizione della Ministra della salute, Beatrice Lorenzin
(Svolgimento e conclusione)

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Sandra ZAMPA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta *streaming* sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce quindi i temi all'ordine del giorno.

Beatrice LORENZIN, *Ministra della salute*, svolge una relazione sulla materia oggetto dell'indagine.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni la deputata Sandra ZAMPA, *presidente*, a più riprese, il deputato Giuseppe ROMANINI *(PD)* e la senatrice Donella MATTESINI *(PD)*.

Beatrice LORENZIN, *Ministra della salute*, replica ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Sandra ZAMPA, *presidente*, nel ringraziare i partecipanti all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,45.

COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica

Martedì 28 febbraio 2017

Plenaria
268ª Seduta

Presidenza del Presidente
STUCCHI

La seduta inizia alle ore 15,40.

Audizione ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007

Il Comitato procede all'audizione del dottor Stefano Grassi, *executive vice president security* di Telecom Italia, accompagnato dall'ingegner Fabio Zamparelli e dal dottor Cristoforo Lignola i quali svolgono una relazione su cui intervengono, ponendo domande e richieste di chiarimenti, il presidente STUCCHI *(LN-Aut)*, i senatori CASSON *(PD)*, CRIMI *(M5S)* e MARTON *(M5S)* e i deputati FERRARA *(SI-SEL)*, TOFALO *(M5S)* e VILLECCO CALIPARI *(PD)*.

La seduta termina alle ore 17,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

Martedì 28 febbraio 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente
Bruno TABACCI

La seduta inizia alle ore 13,20.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulle semplificazioni nel settore fiscale:

Audizione di una delegazione del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU)

(Svolgimento e conclusione)

Bruno TABACCI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, i temi dell'audizione, ringraziando per la loro partecipazione i rappresentanti del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti.

Luigi GABRIELE, *responsabile affari istituzionali del Centro per i diritti del cittadino (CODICI-ASSOUTENTI),* Isabella MORI*, responsabile per la trasparenza di Cittadinanzattiva,* Michela D'ELIA*, esperta dell'Unione difesa consumatori (UDICON), e* Antonio SERAFINI*, delegato Roma nord dell'Associazione difesa consumatori ed utenti bancari, finanziari ed assicurativi (ADUSBEF)* intervengono sui temi oggetto dell'audizione.

Si apre quindi un dibattito cui prendono parte il senatore Pasquale SOLLO *(PD)*, Bruno TABACCI, *presidente*, e Michela D'ELIA*, esperta dell'Unione difesa consumatori (UDICON).*

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia i rappresentanti del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince

Martedì 28 febbraio 2017

Plenaria

45ª Seduta

Presidenza del Presidente
LAI

È presente alla seduta, ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento interno, il colonnello Angelo Senese, in qualità di collaboratore della Commissione.

La seduta inizia alle ore 11,40.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE avverte che della prima parte della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto sommario.

Chiede al senatore Uras di dare conto dell'incontro avuto da una delegazione della Commissione a Bruxelles con gli Uffici del Segretariato Generale della NATO lo scorso 21 febbraio.

Il senatore URAS *(Misto)* illustra l'incontro avuto da una delegazione della Commissione con Steven Hill del Segretariato Generale della NATO in cui sono state date utili indicazioni di lavoro alla Commissione. Si sofferma in particolare sulla necessità di rivolgersi ad alcuni Stati membri dell'Alleanza per acquisire ulteriori informazioni.

La senatrice PAGLINI *(M5S)* chiede un intervento della Commissione presso il Governo degli Stati Uniti d'America. Chiede altresì di approfondire la programmazione dei lavori delle prossime settimane.

La senatrice MUSSINI *(Misto)* rende conto sul colloquio avuto con i dirigenti della NATO.

La senatrice GRANAIOLA *(PD)* rappresenta alla Commissione il proprio giudizio sull'incontro avuto a Bruxelles e invita a compiere alcuni approfondimenti.

Il senatore FLORIS *(FI-PdL XVII)*, dopo aver ringraziato il senatore Uras per il suo intervento, ritiene opportuno rinviare ad un momento successivo gli altri approfondimenti.

La seduta, sospesa alle ore 12,10, riprende alle ore 12,45.

Il PRESIDENTE informa sulla prossima programmazione dei lavori alla luce anche delle conclusioni dell'Ufficio di Presidenza tenuto mercoledì 22 febbraio.

Il senatore BATTISTA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)* interviene per sottolineare la delicatezza di alcuni momenti di approfondimento.

La senatrice PAGLINI *(M5S)* chiede approfondimenti sulla stazione Radio IPL e su alcuni aspetti relativi alla petroliera AGIP Abruzzo.

Il senatore FLORIS *(FI-PdL XVII)* ritiene doveroso riflettere sul tema delle assicurazioni, anche in relazione alle modalità con cui si svolsero i soccorsi.

Il senatore FILIPPI *(PD)* invita a dedicare particolare attenzione alla elaborazione della relazione intermedia e di quella conclusiva alla luce del momento politico attuale. Apprezza il lavoro finora svolto dalla Commissione e interviene su alcuni recenti articoli di stampa.

Il senatore URAS *(Misto)* ribadisce alcuni punti già chiariti, come il concorso di cause nella determinazione della tragedia e il riconoscimento di meriti del comandante e dell'equipaggio del traghetto.

Il PRESIDENTE avvisa che la seduta di martedì 7 marzo è convocata alle ore 11 con possibile prolungamento al termine della seduta pomeridiana dell'Assemblea.

DETERMINAZIONE DEL REGIME DEGLI ATTI

Il PRESIDENTE propone di considerare liberi i documenti che fanno riferimento alla tragedia del Moby Prince, inviati dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e da questa declassificati, nonché

il materiale consegnato dai professori Giusiani e Bassi Luciani e i filmati dei notiziari Mediaset dell'epoca.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 13,45.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22

€ 5,80